

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

577^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1967

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente SECCHIA
e del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Annunzio di domanda Pag. 31040

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE GIUSEPPE PARATORE

PRESIDENTE 31040
Bosco, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 31043

CONGEDI 31039

CORTE COSTITUZIONALE

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 31040

CORTE DEI CONTI

Annunzio di relazione sulla gestione finanziaria di ente 31083

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 31039

Approvazione da parte di Commissione permanente 31083

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 31040

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 31039

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 31040

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 31082

Seguito della discussione:

« Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali »

(1808) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AJROLDI, f.f. relatore	Pag. 31064 e passim
BATTAGLIA	31071 e passim
MARIS	31078, 31080
PACE	31073, 31075, 31079
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	31065 e passim
TORELLI	31075, 31078

INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI

Annunzio di interpellanze	31083
Annunzio di interrogazioni	31084

Seguito della discussione di mozione (n. 21) e dello svolgimento di interpellanze (numeri 451 e 505) e di interrogazione (numero 873) sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela sanitaria del lavoro. Reiezione della mozione e approvazione di ordine del giorno:

PRESIDENTE	Pag. 31059
AUDISIO	31056
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	31044
MACAGGI	31053
MASCIALE	31062
MINELLA MOLINARI Angiola	31057
ZANE	31061

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GRANZOTTO BASSO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Spagnolli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BITOSI, BRAMBILLA, FIORE, PETRONE, AIMONI, CAPONI, TREBBI, BERA, SAMARITANI, BOCASSI e GIANQUINTO. — « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per ciò che riguarda il trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza sociale » (2095);

PACE, NENCIONI, FRANZA, PINNA e BASILE. — « Pensione ai patrocinatori legali » (2096);

DI PRISCO, PREZIOSI, MASCIALE, ALBARELLO e TOMASSINI. — « Abrogazione del quarto e quinto comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per ciò che riguarda il trattamento

economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza sociale » (2097);

BERNARDINETTI. — « Modifica del trattamento di pensione privilegiato ordinario dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Corpi organizzati militarmente e dei loro superstiti, in caso di morte » (2098).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza), previ pareri della 5^a, della 6^a e della 10^a Commissione;

GIANQUINTO ed altri. — « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), previ pareri della 5^a, della 6^a e della 10^a Commissione;

alla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, numero 1150, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamen-

to dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 » (2066);

« Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 6 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia » (2083), previo parere della 3ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

ZANNIER e GENCO. — « Modifica dell'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, già modificato dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori » (2081).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

PESENTI ed altri. — « Sulla impugnabilità delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato » (2080);

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

ZACCARI. — « Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli » (2079), previo parere della 1ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

BERMANI e TEDESCHI. — « Abrogazione della legge 23 febbraio 1938, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo » (2062), previo parere della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico di aver deferito alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) in sede deliberante il disegno di legge: PONTE. — « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), già deferito a detta Commissione in sede referente, al fine di consentire alla Commissione stessa di procedere al suo esame congiuntamente ai disegni di legge nn. 2071 e 2078 testè deferiti in sede deliberante.

Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Bertoli, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (articoli 61, n. 9, e 337 del Codice penale) (*Doc. 127*).

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che nello scorso mese di febbraio sono pervenute ordinanze emesse da Autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Commemorazione del senatore Giuseppe Paratore

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colle-

ghi, domenica mattina si è spento, nella sua abitazione di Roma, Giuseppe Paratore.

Economista, veterano dell'attività parlamentare e di governo, senatore a vita della Repubblica, Presidente della nostra Assemblea, egli era uno degli ultimi rappresentanti di quella generazione di uomini politici cui è toccata la somma ventura di partecipare, tra i protagonisti, ad oltre mezzo secolo della storia nazionale, in un periodo ricco di eventi e di mutamenti qual è quello che va dagli albori del Novecento ai nostri giorni.

Siciliano d'origine e napoletano d'adozione, entrò nella vita politica quando Crispi — di cui fu devotissimo segretario — ne usciva; e da lui soprattutto ricavò la base della sua formazione spirituale.

Eletto deputato a Milazzo nel 1909, mutò improvvisamente l'indirizzo della sua attività, abbandonando i vari incarichi ricoperti nel settore marittimo per abbracciare la vita politica.

Interventista convinto, combattè volontario nella grande guerra.

Fu Sottosegretario all'industria, nel secondo Governo Orlando del 1919, e da allora ebbe origine quell'amicizia profonda, devota, fedelissima verso il grande ed indimenticabile Presidente della Vittoria.

Nel 1920 fu Ministro delle poste con Nititi e poi del Tesoro nel debole Governo di Facta fino all'ottobre 1922.

Ritiratosi col fascismo dalla vita politica, assunse nel 1930 la presidenza delle Manifatture cotoniere meridionali.

Caduto il fascismo, fu eletto prima alla Costituente nel 1946 e, poi, nominato senatore di diritto nel 1948.

Presidente del Senato nel giugno 1952, in un periodo burrascoso, vi rimase soltanto otto mesi.

Il Presidente Gronchi lo nominò senatore a vita nel 1957.

Nel 1956 venne chiamato a presiedere la « Nuova Antologia », ma volle mantenere sempre i contatti anche con il mondo vivo dell'alta finanza e dell'industria, rimanendo lungamente Presidente della più importante società finanziaria italiana: la Bastogi.

Presidente della nostra Commissione finanze e tesoro, seppe riprendere da quell'alta sede la battaglia per la difesa del pubblico denaro iniziata quarant'anni prima a Montecitorio nella corrispondente Commissione della Camera, battaglia alla quale egli dette un contributo determinante con il peso della sua autorità, inteso a dare efficacia al controllo finanziario che egli sempre considerò come uno dei compiti fondamentali dell'istituto parlamentare.

Egli non si sottrasse alle delicate responsabilità della Commissione parlamentare di inchiesta in ordine alla cosiddetta " Anonima Banchieri ", come non venne meno il suo costante e fattivo contributo alla Giunta del Regolamento, alle numerose Commissioni speciali e consultive delle quali fu, di volta in volta, chiamato a far parte.

La sua ultima, incompiuta fatica fu la Presidenza del Comitato di studio istituito dalle due Camere per l'applicazione dell'articolo 81, e ciò poteva rappresentare il coronamento di tutta l'opera di Giuseppe Paratore, che fu in ogni momento della vita custode severo del pubblico denaro e della sua spesa, sia da parte dello Stato, come da parte delle amministrazioni locali e degli enti pubblici.

La sua azione non fu di sole parole, ma di continui, instancabili interventi in ogni sede, il che faceva di lui uno degli esponenti più stimati ed insieme temuti della nostra Assemblea, e, soprattutto, della nostra Commissione finanze e tesoro.

In questo egli si ricollegava alle grandi figure del passato che vedevano nella difesa del bilancio e del pubblico denaro, nonché nel corretto impiego delle risorse finanziarie, la base della vera socialità dell'azione statale. Socialità che egli vedeva tradotta nel rispetto del sacrificio del contribuente e nella difesa del potere di acquisto delle classi più deboli, e che rappresenta la più alta espressione di quei valori etici dello Stato già puntualizzata da Einaudi con il richiamo al settimo comandamento.

Sono questi i principii che danno sostanza alle benemerienze di Giuseppe Paratore, quali vennero appunto riconosciute con la nomina a senatore a vita; principii che, mai

come nel momento attuale, mostrano tutta la loro validità nel contesto delle difficoltà che la finanza pubblica oggi attraversa a tutti i livelli e di fronte alle rivendicazioni di parte che, anche se legittime, nel loro articolarsi di interessi settoriali spesso si presentano contrastanti con la visione globale del bilancio e degli interessi generali del Paese.

Giuseppe Paratore, come tutti coloro che hanno occupato un notevolissimo spazio nella vita del nostro Paese e del Senato, merita di essere considerato e ricordato non soltanto con delle note biografiche e agiografiche ma anche attraverso l'analisi di quelle particolari caratteristiche del suo temperamento che erano parte viva della sua spiccata personalità. La ricerca della verità individuale e la fedeltà nel ritratto sono sempre l'omaggio migliore per tutti coloro che, distaccandosi dagli altri, contribuiscono a determinare gli eventi politici o finanziari del nostro Paese.

Lo spazio che egli occupava in Senato non era e non fu quasi mai nell'Aula.

Fu nel piccolo studio privato di casa sua o di palazzo Giustiniani, dove agli esercitò un'innegabile influenza nella vita pubblica. Fu nella storica e piccola Aula della nostra grande V Commissione dove la sua voce sapeva elevarsi, non di tono ma con autorevolezza, per ricordare implacabilmente a se stesso e ai colleghi, che lo rispettavano, i canoni basilari della buona amministrazione.

Egli era informatissimo; sapeva tutto quanto accadeva; vedeva tutti; considerava le informazioni degli altri quasi un suo diritto e guai a quei Ministri o a quei personaggi della politica o della produzione che per troppo tempo non si facevano vedere da lui; cadevano nelle zone fredde della sua indifferenza e poi in quelle dei suoi risentiti e severi giudizi. Ed i Ministri ed i personaggi della vita politica ed economica del Paese entravano volentieri nel suo studiolo per uscirne carichi di consigli e di ammonimenti.

Quale premurosa, paterna accoglienza riservava subito dopo la guerra a chi gli portava notizie dalla Lombardia e dal Nord! Come sentiva allora la drammaticità degli

eventi che avevano spaccato la Penisola e la necessità di addivenire ad una saldatura veramente nazionale dei due tronconi scomposti! Allora le sue doti di buon italiano scaturivano impetuose nelle sue ansie e nelle sue indicazioni pertinenti e sagge.

Egli amava il bilancio, anzi i bilanci, anche se esaminandoli ne soffriva. Anzi, più un bilancio urtava la sua sensibilità di severo amministratore e più vi si gettava a capofitto per meglio conoscerlo e correggerlo. Sembrava avesse quasi una pinza tra le mani per far uscire da un mare di cifre le incongruenze, le storture, gli abusi, quasi fossero vermi o parassiti da estirpare e da gettare fra i rifiuti.

Credo che pochissimi, forse nessuno, conoscevano come lui le sequenze, le pieghe e le piaghe dei bilanci del nostro Paese e di quelli delle più grandi Nazioni europee. Il suo esame era rapido, deciso e la sicurezza del suo giudizio derivava da una competenza affinata da oltre mezzo secolo di allenamento.

Paratore aveva per il danaro pubblico un rispetto e uno scrupolo pari alla noncuranza che egli aveva per il proprio. Verso lo Stato concepiva dare, mai prendere. Ecco perchè, Presidente dell'IRI per oltre due anni, rifiutò ogni forma di remunerazione. Ecco perchè, Presidente del Gruppo misto, destinò sempre i fondi, messi a sua disposizione, a favore dei senatori bisognosi che, purtroppo, sono molti, più di quanto l'opinione pubblica, spesso crudele, possa pensare. Egli lascia pertanto a tutti noi un grande esempio di probità, di disinteresse e di una vita semplice e modesta.

Don Sturzo e Giuseppe Paratore, così diversi tra loro, erano accomunati nella stessa passione per l'esatta documentazione. Erano le due tignole del Senato; pareva vivessero nella carta, per la carta.

Chi non ricorda il piccolo ufficio di Don Peppino in via Nomentana — simile a quello conventuale di Don Sturzo — dove egli letteralmente spariva dietro montagne di *dossiers* lasciando scorgere al visitatore soltanto la fronte severa e il bagliore del suo sguardo attentissimo?

In ogni angolo della stanza si alzavano fino al soffitto quadrate colonne di fascicoli e di cifre. Sembrava che tutto dovesse perdersi in quel pittoresco disordine mentre invece, rapida e sicura, la mano di Paratore, come quella di Sturzo, correva al posto giusto per afferrare tra dieci, tra cento incartamenti quello che voleva consultare o mostrare all'interlocutore.

Amico ma anche critico di De Nicola, come lui non amò mai la ribalta delle pesanti responsabilità ma preferì il potere discreto, sottile del consigliere tempestivo e sicuro e del saggio suggeritore. E quando la volontà del Senato lo portò a questo alto seggio vi restò pochi mesi non tacendo agli intimi il suo disagio.

Se il suo temperamento non lo condusse alle massime responsabilità operative, fu però un personaggio fra i più caratteristici ed interessanti che siano passati in questa Aula.

Giuseppe Paratore era fedelissimo alle vecchie amicizie, come lo era alle inimicizie. Sull'altare dell'amicizia sapeva perdonare tutto con quella particolare fedeltà isolana che era in lui una seconda natura.

Il suo carattere aveva dei lati alle volte contraddittori; a una rude franchezza nel difendere le cause da lui ritenute giuste e morali alternava qualche reticenza e anche qualche piccola innocente bugia che confessava però implicitamente con quel suo sorriso dolce e malizioso di sicura acquisizione partenopea.

Era sempre estremamente abile nel risolvere all'ultimo minuto, con una sconcertante rapidità, le più intricate questioni che si dibattevano nelle piccole riunioni. Tentava allora di alzare la voce, la sua espressione diventava severa, quasi dura, e la sua mano sottile e diafana picchiava ritmicamente il legno del tavolo finchè aveva partita vinta.

Questo gli accadeva non soltanto a palazzo Madama ma anche nei più spiccati aeroporti dell'alta finanza industriale.

Il suo carattere non fu sempre facile, anzi con il trascorrere degli anni divenne suscettibile e ombroso. Alle volte si inalberava e allora i due solchi sulla fronte si approfondivano

mentre il gesto diventava severo e imperioso.

Vi sono degli uomini ai quali il mondo politico non perdona nulla, nè un gesto nè una parola, ed altri ai quali perdonerebbe tutto. Paratore apparteneva alla seconda categoria perchè tutti gli volevano bene, non soltanto per l'età e per la sua autorevolezza, ma per l'intelligenza viva e lo slancio con il quale sapeva essere vicino ai colleghi nei momenti difficili.

Onorevoli colleghi, Paratore mancherà a tutti perchè tutti noi abbiamo veramente sofferto in questi ultimi mesi assistendo al dramma del suo lento decadimento fisico — triste retaggio dell'età assai avanzata — e alla sua ferrea volontà di superarlo. Il nostro caro Collega scomparso negli ultimi tempi camminava con estrema fatica — sempre lindo, elegante e quasi incorporeo — aiutato dall'affettuosa premura dei nostri commessi o dei colleghi accomunati nell'affetto e nella pena. Fino all'ultimo volle rimanere, arrivando sempre per primo, al suo posto di lavoro e di osservazione perchè egli considerava il Senato la sua seconda famiglia e la prima ragione della sua vita operosa.

Quale esempio di forza, di lavoro e di dedizione ci lascia questo nostro caro e indimenticabile amico!

Alla vedova che gli fu affettuosa e amatissima compagna, alla famiglia, al Gruppo misto, alla sua Sicilia e alla città di Napoli vada il nostro commosso saluto e l'espressione del lutto profondamente sentito di tutta l'Assemblea.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* A nome del Governo mi associo alle nobili ed elevate parole pronunciate dal Presidente Merzagora per onorare la memoria di Giuseppe Paratore che, come è stato universalmente riconosciuto, fu eminente uomo politico, per il senso dello Stato, per equilibrio di giudizio, integrità di carat-

tere e capacità di comprendere la complessa realtà italiana nel suo incessante cammino di progresso nella libertà.

Per questo egli, che appartenne alla gloriosa schiera degli uomini politici dell'epoca post-risorgimentale, seppe comprendere gli uomini delle generazioni successive alla sua, così come seppe interpretare ed assecondare l'ansia di libertà e di rinascita del popolo italiano, dagli inizi del secolo ai nostri giorni nel corso della sua lunga ed onorata vita politica, che è stata or ora rievocata con elevatezza di eloquio e profondità di considerazioni dal Presidente del Senato.

Una sola testimonianza mi sia consentito di recare a ricordo dell'attività politica di Giuseppe Paratore: l'opera assidua, silenziosa, tenace che egli, prima alla Costituente, poi al Senato, dedicò con altri illustri uomini politici scomparsi, da Einaudi a De Gasperi, a Vanoni, alla dura battaglia del dopoguerra per domare l'inflazione e conquistare il risanamento della circolazione e la stabilità del valore della moneta, onde assicurare con essi la ricostruzione e la rinascita del Paese.

Per questo e per i meriti insigni già prima di allora da lui largamente acquisiti, le generazioni che si affacciarono alla vita politica durante e dopo la riconquista della libertà, si affollarono con riverente rispetto attorno a Giuseppe Paratore per sollecitarne il consiglio e seguirne l'insegnamento che egli elargiva con generoso slancio di affetto verso i giovani cui andava affidando la fiaccola del suo sconfinato amore per l'Italia.

Per questo Giuseppe Paratore resterà vivo non soltanto nel ricordo di tanti che lo stimarono e l'amarono, ma anche nelle opere di coloro che aspirano a seguirne il magistero nella dedizione del dovere e nell'impegno di servire gli interessi della comunità nazionale.

Alla eletta e gentile signora Maria Paratore, che fu incomparabile, amatissima ed esemplare compagna dell'illustre scomparso, rinnovo con animo sinceramente commosso le condoglianze del Governo.

Seguito della discussione della mozione numero 21 e dello svolgimento delle interpellanze nn. 451 e 505 e della interrogazione n. 873 sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela sanitaria del lavoro. Reiezione della mozione e approvazione di ordine del giorno

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della mozione n. 21 e dello svolgimento delle interpellanze nn. 451 e 505 e dell'interrogazione numero 873 sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela sanitaria del lavoro.

Ricordo agli onorevoli colleghi che è stata già chiusa la discussione generale sulla mozione.

Ha pertanto facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, nel corso del suo intervento, risponderà anche alle interpellanze e all'interrogazione.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero rivolgere innanzitutto un vivo ringraziamento alla senatrice Minella Molinari, nonchè all'interpellante senatore Di Prisco, all'interrogante senatore Audisio e agli onorevoli colleghi Macaggi, Boccassi, Bera, Rotta e Zane che sono intervenuti nel dibattito relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo dibattito ha fornito un contributo determinante per delineare gli indirizzi delle future riforme in questa importante materia, che è la più soggetta alle influenze delle profonde trasformazioni sociologiche e tecnologiche dei nostri tempi.

Tratterò singolarmente i vari argomenti evitando polemiche sui rilievi politici della opposizione nei riguardi del Governo sia perchè ad essi hanno già adeguatamente risposto i senatori Macaggi e Zane, sia perchè la mia stessa esposizione dimostrerà l'inconsistenza del preteso assenteismo del Ministero del lavoro nei problemi estremamente importanti di cui si tratta.

Affronterò innanzitutto il problema fondamentale della frequenza degli infortuni sul

lavoro. Le rilevazioni statistiche riferite all'anno 1955, che intendo considerare come base di raffronto, poichè in quell'anno fu emanata la nuova legislazione antinfortunistica, denunciano nel settore industriale 834 mila 600 casi di infortuni definiti su 3 milioni e 739.472 operai-anno, con una percentuale di infortuni del 22,70 per cento. A dieci anni di distanza, e cioè nel 1965, gli infortuni sono passati a 1.113.705 su 5.344.413 operai-anno con una percentuale del 20,80 per cento. Le stesse rilevazioni denunciano una flessione della frequenza degli infortuni mortali definiti con indennizzo passata dallo 0,053 per cento sul totale dei lavoratori occupati nel 1955 allo 0,050 per cento nel 1965. Analoga flessione si è verificata per gli infortuni permanenti e temporanei, definiti con indennizzo, dal 19,74 per cento al 18,26 per cento, sempre relativamente agli anni considerati.

Tali risultati migliorativi sono stati del resto riconosciuti dai senatori Bitossi, Boccassi e Rotta. Per quanto concerne il biennio 1964-65, di fronte ad una flessione media dell'occupazione, che purtroppo è stata del 4 per cento circa, si è verificata una diminuzione degli eventi infortunistici globali del 15 per cento circa e del 12 per cento di quelli mortali.

Nel 1966, il fenomeno, in base alle denunce già pervenute all'INAIL, dovrebbe presentare analogo andamento favorevole, come è stato già rilevato dal senatore Macaggi. Aggiungo che il decremento del fenomeno infortunistico si è verificato nonostante la sfavorevole influenza di vari fattori sociologici e tecnici tra cui: il notevole e rapido trasferimento topografico e settoriale della manodopera avvenuto nell'ultimo decennio (un milione circa di lavoratori trasferiti dalla agricoltura all'industria soprattutto nel settore dell'edilizia, con conseguente esposizione della fase di adattamento ai rischi della nuova occupazione); la diffusa ed anche essa rapida motorizzazione dei trasporti, la quale ha comportato un notevole numero di infortuni fuori dell'ambito normale di lavoro, con un'incidenza che può calcolarsi a circa un quarto sul totale, e in terzo luogo le profonde trasformazioni tecnologiche sulle quali

si è ampiamente soffermato ieri il senatore Boccassi. Tenuti presenti gli anzidetti fattori, ne consegue che l'andamento del fenomeno infortunistico, in relazione alla manodopera occupata, presenta sintomi di progressivo miglioramento. Per ciò che concerne la consistenza in cifra assoluta degli infortuni sul lavoro, non si può naturalmente non riconoscere che ancora molto resta da fare, specie ove si faccia riferimento alle cause e alle circostanze degli infortuni e al fatto che il livello di sicurezza è ancora insoddisfacente specialmente in taluni particolari settori quale quello dell'edilizia, dove l'eccessiva polverizzazione delle imprese spiega un'influenza negativa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della frequenza degli infortuni sul lavoro.

Comunque, sulla base delle esperienze acquisite e delle rilevazioni effettuate nel corso dell'applicazione della vigente normativa, il Ministero del lavoro ha già intrapreso numerose iniziative sul piano legislativo. Dette iniziative, dirette a conferire maggiore concretezza all'azione di difesa dei lavoratori, apporteranno certamente un contributo notevole per un'ulteriore concreta riduzione degli eventi infortunistici. Innanzitutto, essendo stata avvertita l'esigenza di modificare e integrare taluni dei provvedimenti legislativi in vigore, in relazione ai progressi tecnologici già ricordati, è stato posto allo studio ed è attualmente in corso di avanzata elaborazione un progetto di norme dirette ad aggiornare la vigente disciplina antinfortunistica in materia di costruzioni secondo i principi previsti dal decreto presidenziale del 7 gennaio 1956, n. 164. Sono state inoltre elaborate norme speciali per la sicurezza del lavoro nel settore agricolo, in relazione anche ai particolari aspetti del fenomeno infortunistico connesso al sempre più largo impiego in tale settore di mezzi meccanici e di sostanze nocive. Analoghe iniziative sono state intraprese anche per la disciplina di altri settori dell'attività lavorativa, quali le costruzioni navali e i lavori portuali di cui ieri si è occupato il senatore Macaggi nel suo apprezzato e documentato intervento. Il Ministero del lavoro ha anche adottato varie misure per il coordinamento e l'impulso in sede locale

delle attività antifortunistiche nei vari settori del lavoro; in particolare nel settore edilizio il quale presenta, come ho detto, indici di frequenza infortunistica più elevati. È stata richiesta la collaborazione di tutti gli organi interessati e soprattutto dei principali comuni, i quali hanno costituito nuclei di vigili urbani opportunamente addestrati col compito di segnalare all'Ispettorato del lavoro i cantieri edili ove ravvisino carenze in

materia di prevenzione degli infortuni. Si è infine imposto all'attenzione del Ministero il problema relativo alla istituzione di una organizzazione aziendale per la sicurezza del lavoro, parallela a quella demandata al medico di fabbrica in materia di igiene del lavoro. La questione è allo studio anche per superare le divergenze di opinioni esistenti tra le categorie sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). Al riguardo si può tuttavia ricordare che su basi volontaristiche, sotto l'egida dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, sono stati costituiti numerosi servizi e comitati aziendali di sicurezza, dei quali fanno parte anche rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, facenti capo all'organizzazione centrale CIAS (Centro italiano addetti alla sicurezza). L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che svolge una attività istituzionale articolata in interventi tecnici, sanitari, igienici, nonché psicotecnici, ha eseguito durante il 1965: 378.869 collaudi e verifiche di apparecchiature pericolose; 8.439 visite di consulenza aziendale; 1.653.269 interventi igienico-sanitari sia nei propri ambulatori che direttamente nei luoghi di lavoro, e 214.515 esami di orientamento professionale.

L'organizzazione dell'Ente è caratterizzata, come è stato rilevato nel presente dibattito, dall'assoluta prevalenza dei dipendenti tecnici specializzati rispetto al personale amministrativo ed è strutturata in 44 sedi periferiche, alle quali se ne aggiungeranno entro breve termine altre 6.

Ne risulta quindi che il problema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali è seguito dal Ministero e dagli organi pubblici preposti alla sicurezza del lavoro sulla base di una rigorosa

ricerca scientifica e di una attenta considerazione della realtà sociale, in una visione necessariamente globale delle cause determinanti la dinamica dell'evento lesivo: cause tecnologiche, sanitarie ed umane.

Ringrazio il senatore Macaggi per avere sottolineato l'importanza del fattore uomo rispetto a quello ambientale, essendo questo ultimo senza dubbio importante, ma non il prevalente.

Considerato in questo quadro unitario il fattore umano, viene oggi affrontato, oltre che mediante un'opera di educazione, che ha inizio sin dagli anni della scuola d'obbligo, mediante un'azione di orientamento professionale svolta nei confronti delle nuove leve di lavoro, nonché in sede aziendale mediante interventi igienico-sanitari diretti ad accertare e a combattere la pericolosità delle macchine e dell'ambiente di lavoro.

E passo all'organizzazione dei servizi di medicina del lavoro, sui quali è stata richiamata più volte l'attenzione del Ministero del lavoro. Dalle rilevazioni effettuate negli anni 1964 e 1965 risulta che le malattie professionali — esclusa la silicosi che denuncia, purtroppo, un andamento sfavorevole in dipendenza del quale si sta provvedendo al riordinamento ed alla integrazione delle disposizioni vigenti sulla prevenzione tecnica — sono diminuite globalmente di circa il 10 per cento, essendo passate da 18.964 a 16.967. In particolare, i casi mortali conse-

guenti a malattie professionali sono diminuiti del 13 per cento. Un certo miglioramento nella frequenza delle malattie professionali è quindi già in atto e la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare a seguito dei provvedimenti che il Ministero sta all'uopo attivamente elaborando.

Desidero ricordare i regolamenti di esecuzione relativi alla disciplina legislativa in materia di protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, alle quali si riferiva ieri il senatore Bitossi. Desidero assicurarlo che detti provvedimenti saranno quanto prima emanati. E dirò dopo il perchè del ritardo; purtroppo si tratta di materie per le quali bisogna consultare i diversi Ministeri che sono interessati.

Inoltre, allo scopo di preconstituire una organizzazione sanitaria capillare a livello aziendale, idonea ad assicurare l'attuazione pratica dei precetti igienici sul luogo stesso in cui i pericoli per la salute del lavoratore si concretizzano, in armonia con la ricordata raccomandazione n. 112 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e con la raccomandazione della Commissione della Comunità economica europea, nonché sulla base delle proposte e delle istanze formulate in vari congressi e convegni di studio, è stato già predisposto uno schema di disegno di legge disciplinante la materia il quale, uniformandosi al parere espresso dal CNEL e a quello di recente acquisito dal Consiglio superiore di sanità, si ispira ai seguenti principi: 1) funzione preventiva del servizio di medicina del lavoro nell'azienda; 2) stretto collegamento del servizio in parola con gli organi di vigilanza in materia di igiene del lavoro e di sanità pubblica; 3) possesso, da parte dei medici di azienda, della specializzazione in medicina del lavoro; 4) indipendenza del medico dalla direzione aziendale, soprattutto al fine di conferire la massima efficacia alle visite mediche di carattere attitudinale, delle quali è previsto che debba essere comunicato all'azienda soltanto il giudizio finale.

In sostanza, il provvedimento che regola l'attività del medico di fabbrica è destinato ad assicurare a livello aziendale un efficace intervento di carattere preventivo, per quan-

to riguarda le misure di igiene individuale e collettiva, nel contesto del sistema giuridico-amministrativo vigente per la tutela del lavoro.

Per quanto concerne in particolare la preoccupazione, espressa anche in questa sede dal senatore Di Prisco, sull'effettiva indipendenza tecnica ed economica del servizio di medicina di fabbrica, nel ricordato schema di disegno di legge è previsto che, pur essendo a carico delle imprese l'onere relativo, il servizio in parola è investito di compiti e attribuzioni autonomi, ed è svolto dall'Ente nazionale prevenzione infortuni ovvero dagli istituti universitari riconosciuti.

Aggiungo che sull'istituto del medico di fabbrica sono stati svolti approfonditi studi e dibattiti sia sul piano nazionale che su quello internazionale e che anche le organizzazioni sindacali di categoria hanno portato un fattivo contributo per la soluzione dei vari problemi. Di conseguenza, lo schema di disegno di legge di cui si tratta verrà portato all'esame del Consiglio dei ministri al più presto, non appena saranno definiti i pareri degli altri Dicasteri competenti ai quali già da qualche settimana il disegno di legge è stato diramato.

Circa la proposta avanzata da talune parti del Senato di organizzare i servizi di cui trattasi presso le unità sanitarie locali, osservo preliminarmente che, diversamente dall'igiene del lavoro, la quale mira alla protezione dei lavoratori dai pericoli connessi alle specifiche attività da essi esercitate, l'igiene pubblica è diretta ad assicurare le necessarie condizioni di sanità e di igiene a tutti i componenti il corpo sociale. Tali diversità di scopi e di funzioni comporta una netta distinzione negli organi pubblici preposti all'uno e all'altro sistema, e in definitiva una precisa demarcazione tra i due sistemi in parola, così come avviene anche in campo internazionale, ove la prima — cioè l'attività di carattere generale — fa capo all'Organizzazione mondiale della sanità, organo delle Nazioni Unite, e la seconda — cioè la sorveglianza e la tutela specifica, ricordata dal senatore Bitossi nel suo intervento di ieri — rientra nella sfera di attri-

buzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Comunque, il problema formerà oggetto di ulteriore approfondimento dopo la reale istituzione delle unità sanitarie locali.

In relazione a tale ulteriore approfondimento debbono essere ricordati i legami e i punti di contatto esistenti tra igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, la quale ultima appartiene senza dubbio alla sfera di competenza del Ministero del lavoro, dato lo sviluppo ormai raggiunto nella tutela della integrità fisica del lavoratore.

È infatti sempre più difficile poter distinguere il campo della prevenzione da quello dell'igiene del lavoro, e alcune norme che hanno indubbiamente finalità di ordine prevenzionistico hanno anche un contenuto di natura igienica e sanitaria, per cui la stessa disciplina è sotto certi aspetti oggetto di prevenzione e sotto certi altri oggetto di igiene.

Da qui l'inscindibilità delle due materie e la necessità della loro attribuzione ad un unico organo che disponga di mezzi e di personale tecnico specializzato, il quale nella specie non può far capo che al Ministero del lavoro, il cui corpo di ispettori è giustamente esaltato, da tutti gli oratori intervenuti nel presente dibattito, come uno dei più progrediti del mondo.

Per quanto concerne in particolare il richiamo fatto dal senatore Bitossi agli articoli 40 e 103 del testo unico delle leggi sanitarie e all'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale, si può osservare che, secondo l'articolo 103 citato, gli esercenti la professione di medico chirurgo, oltre quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono abbligati a denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dall'accertamento, anche i casi di lesione da essi osservati da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro anche parziale di carattere permanente.

Detta disposizione, cioè, riproduce le disposizioni dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1932, n. 575, intesa ad attuare il censimento della popolazione sotto il profilo della validità fisica o meno dei cittadini.

Pertanto si può ritenere che la denuncia di cui alla lettera *d*) dell'articolo 103 in parola abbia carattere informativo e non possa essere posta in relazione con quanto previsto dalla norma di cui all'articolo 55 del testo unico della legge comunale e provinciale ai sensi del quale il sindaco adotta i provvedimenti urgenti in materia di edilizia, polizia locale e igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica. D'altra parte non dovrebbero sussistere dubbi che i poteri di intervento del sindaco, di cui al riferito articolo 55, riguardano unicamente l'igiene e la sicurezza pubblica e non anche la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Comunque, nel campo dell'igiene e del lavoro e per gli aspetti che possono interessare anche altre amministrazioni, un problema di coordinamento delle rispettive attribuzioni esiste senza dubbio ed è stato già preso in considerazione dall'articolo 68 del decreto presidenziale n. 303, del 1956, recante norme generali per l'igiene del lavoro il quale prevede appunto la collaborazione tra l'organo di ispezione del lavoro e le autorità sanitarie, per impedire che l'esercizio di attività del lavoro sia causa di diffusione di malattie infettive e di altri eventi dannosi.

In tale contesto deve essere quindi valutata la disposizione dell'articolo 40 del testo unico delle leggi sanitarie ai sensi del quale l'ufficiale sanitario vigila, nell'ambito degli aspetti che interessano l'igiene pubblica, anche sugli opifici industriali.

Si è anche accennato al problema certamente importante dei comitati di prevenzione infortuni in armonia con le indicazioni contenute nell'apposita risoluzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro e rivolte ad approfondire e ad estendere presso ogni categoria di lavoratori e di datori di lavoro un'attiva coscienza intorno ai problemi della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il Ministero del lavoro ha indetto per l'8 gennaio ultimo scorso la seconda giornata nazionale per la sicurezza del lavoro. Detta giornata ha rivestito particolare significato in quanto ha concluso le analoghe manifestazioni tenutesi nel mese di maggio 1966 a livello provinciale, consentendo una disami-

na particolarmente completa e approfondita dei problemi della sicurezza del lavoro da cui sono scaturite utili indicazioni per gli ulteriori interventi di competenza. Hanno contribuito a rendere positivo il lavoro delle manifestazioni provinciali i Comitati per la prevenzione infortuni i quali, come è noto, svolgono un'azione di propulsione e coordinamento degli interventi delle diverse amministrazioni, enti e organizzazioni. E infatti i Comitati in parola istituiti presso gli Ispettorati del lavoro hanno il compito essenziale di collegare e di coordinare l'azione svolta dall'Ispettorato del lavoro, dall'INAIL, dall'ENPI e dalle altre istituzioni interessate per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Tali Comitati già svolgono efficacemente i compiti di studio, di iniziativa e di coordinamento auspicati dagli onorevoli senatori. Comunque è intendimento del Ministero di approfondire lo studio dell'argomento, onde allargare i compiti attualmente affidati ai Comitati provinciali.

Parimenti, per ciò che concerne l'auspicato trasferimento dei Comitati stessi presso le amministrazioni provinciali, non posso non sottolineare quanto già precedentemente esposto ribadendo cioè che, più ancora che l'igiene del lavoro, l'attività diretta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro si inquadra nell'ambito della tutela del lavoratore e quindi del Ministero del lavoro all'interno del nostro Paese e dell'Ufficio internazionale del lavoro nel campo internazionale.

È stata poi accentuata l'esigenza del potenziamento dell'Ispettorato del lavoro. Convengo pienamente su questa esigenza, di potenziare cioè quantitativamente e qualitativamente l'Ispettorato del lavoro al quale mi corre, con l'occasione, l'obbligo di rivolgere un vivo plauso per l'attività espletata.

Ringrazio il senatore Zane e il senatore Macaggi per il caloroso elogio che hanno rivolto all'Ispettorato del lavoro. Responsabilmente mi associo a questo elogio auspicando che non si alteri l'attuale sfera di competenza dell'Ispettorato nell'ambito del Ministero del lavoro (si fa presto a distrug-

gere ma poi è molto difficile ricostruire). In particolare, da una comparazione dell'attività dell'organo in parola negli anni 1964-1965, si hanno i seguenti dati differenziali: le ispezioni eseguite ad aziende del settore industriale passano da 305.227 nel 1964, a 324.608 del 1965; gli accertamenti eseguiti presso aziende ispezionate passano da 1.855.188 a 2.143.960 nel 1965; i provvedimenti adottati passano da 839.188 a 947.549, e infine i recuperi delle evasioni effettuate passano da 69 miliardi e 413 milioni a 79 miliardi.

Il potenziamento dell'organo è già da tempo in fase di concreta attuazione. Con la legge del 22 luglio 1961, n. 628, sono stati disposti notevoli aumenti di organici del personale e innovazioni circa i compiti e i poteri dell'organo ispettivo, al fine di assicurare un aspetto organizzativo più rispondente alla esigenza di garantire l'osservanza delle leggi sociali.

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Scusi, quante ha detto che sono state le ispezioni?

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Le ispezioni eseguite alle aziende del settore industriale passano da 305.227 nel 1964 a 324.608 nel 1965.

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A . Quale è il complesso delle industrie considerate?

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Lei sa bene che qui esistono varie distinzioni ai fini statistici. In via generale non sono comprese nel computo le piccolissime aziende; infatti è chiaro che ai fini delle ispezioni si scelgono quelle nelle quali vi sia una certa concentrazione di operai, pur senza trascurare peraltro neppure le aziende artigianali che sono oggetto di visite a periodi meno ravvicinati.

Il potenziamento dell'organo, come ho detto, è in via di attuazione. L'aumento complessivo dei posti in organico stabilito dalle nuove tabelle rispetto a quelli previsti dal decreto presidenziale n. 1563 del 1965, è

stato del 79 per cento per la carriera direttiva, del 76 per cento per la carriera di concetto, del 74 per cento per la carriera esecutiva e del 15 per cento per la carriera del personale ausiliario. Tutti i posti liberi sono stati messi a concorso dall'Amministrazione. Sono stati ripartiti secondo i titoli di studio in relazione alle esigenze del servizio. Per assicurare ai concorsi una notevole disponibilità di candidati è stata svolta una intensa azione di propaganda a seguito della quale l'afflusso dei concorrenti, anche in possesso di titoli professionali specializzati, è stato sostanzialmente soddisfacente.

Sul problema che è stato sollevato specificamente dal senatore Bera per quanto riguarda le ispezioni presso le aziende agrarie, oltre 6 mila visite sono state fatte a tali aziende nel 1965. Ma dal punto di vista funzionale il Ministero sta attrezzando appositamente l'Ispettorato del lavoro. Si sono infatti espletati concorsi per periti agrari onde intensificare la vigilanza propria delle aziende agricole, e un altro concorso a 60 posti è stato bandito per laureati in agraria e sarà tra pochi mesi espletato, il che dimostra la volontà politica di superare la scarsa frequenza delle ispezioni in agricoltura.

Alle visite fatte alle aziende agricole dagli ispettori del lavoro bisogna peraltro aggiungere per il 1966 — è questo uno dei pochi dati di cui già posso disporre tra le cifre consuntive del 1966 — 20.017 interventi dell'ENPI pari al 29 per cento delle consulenze complessive effettuate dall'ente. Il Ministero sta inoltre curando variamente l'adeguamento qualitativo degli ispettori in relazione alla progressiva specializzazione richiesta dalle innovazioni introdotte nei procedimenti lavorativi e dai mutamenti delle condizioni di lavoro. Si ricordano al riguardo gli appositi corsi di specializzazione all'uopo istituiti nonchè gli interventi ispettivi disposti in *équipe* con personale fornito di diversi titoli di studio (ingegneri, medici, chimici).

Per quanto riguarda infine il richiamo fatto dagli onorevoli senatori all'articolo 2 del codice di procedura penale, secondo cui gli ispettori del lavoro, in quanto ufficiali di polizia giudiziaria, avrebbero l'obbligo di

denunciare i trasgressori all'Autorità giudiziaria ordinaria, faccio presente che la norma citata è derogata, anche per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, dall'articolo 9 del decreto presidenziale del 19 marzo 1955, n. 920, il quale, riproducendo una vecchia norma, stabilisce che « in caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutare le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione ». Ed infatti nel campo del lavoro lo scopo dell'attività di vigilanza dello Stato non è solo, e oserei dire neppure principalmente, l'accertamento della legittimità dei comportamenti dei datori di lavoro agli effetti punitivi, ma quello di ottenere in ogni caso, e nel maggior numero possibile dei casi, la sostanziale attuazione della tutela dei lavoratori. Ed ancora, la salvaguardia effettiva dell'integrità fisica, della personalità morale, dell'interesse economico e delle posizioni previdenziali dei lavoratori non è raggiungibile attraverso la pura e semplice punizione del datore di lavoro, con condanna penale o con oblazione, mentre l'efficacia intimidatoria della minaccia di punizione imminente è di regola più efficace della stessa punizione agli effetti della osservanza della legge e della regolarizzazione della situazione giuridica sottostante.

Infine l'adempimento tardivo sovente evita o elimina, quando ricorre il caso, conflitti tra lavoratori e datori di lavoro, sollevando anche l'interessato dall'onere di un giudizio civile o dalla instaurazione di vertenze spesso interminabili e di esito incerto.

Avendo riguardo a tutto ciò, il legislatore ha ritenuto di conferire all'Ispettorato del lavoro la facoltà di diffida per la regolarizzazione delle situazioni sanabili, prevista dall'articolo 9 del citato decreto del 1955 che esonera il contravventore dalla punizione e conseguentemente l'ispettore dall'obbligo dell'immediato rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale, sempre che nei termini della diffida il dato-

re di lavoro ottemperi alle prescrizioni dell'ispettore.

Questa particolare disposizione legislativa, applicabile per le sole infrazioni meno gravi e nella giusta valutazione da parte dell'ispettore del lavoro, trova inoltre riscontro nella convenzione n. 81 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificata dal nostro Paese, ed in quasi tutte le legislazioni dei Paesi del mondo.

È stato infine auspicato il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. In realtà il decreto legislativo luogotenenziale del 1º marzo 1945, n. 32, che riordina il Consiglio nazionale delle ricerche, all'articolo 1 attribuisce al predetto organo il compito di provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, ed ancora all'articolo 4 dispone che: « Il Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla compilazione di norme per l'accertamento, il collaudo, l'unificazione di materiali, strumenti, apparecchi, macchinari ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonché di norme per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. Per quanto attiene alle norme per l'unificazione, il Consiglio si vale dell'opera di enti e di Organizzazioni specializzate.

Le suddette norme sono emanate e rese obbligatorie con decreto luogotenenziale su proposta » — dice ancora la legge — « del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri interessati ».

Per altro gli uffici legislativi di tutti i Ministeri hanno ravvisato nell'articolo 4, secondo comma, una vera e propria delega a carattere permanente, in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, il quale dispone, come è noto, che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti.

Lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche ha espresso fondati dubbi sulla legittimità costituzionale della procedura indicata nel ricordato articolo 4. Pertanto, per superare tali obiezioni ed ovviare alla conseguente stasi dell'attività normativa del Con-

siglio nazionale delle ricerche, dopo attento esame della questione, è stato proposto di sollecitare volta per volta un intervento legislativo di delega, limitato a poche norme primarie di carattere generale, con rinvio a norme tecniche e regolamentari di mera esecuzione la cui compilazione venga affidata al Consiglio nazionale delle ricerche. In tali termini fu a suo tempo convenuto, aggiornando il sistema previsto dall'articolo 4 del decreto del 1945, n. 82, e rendendolo conforme alla disciplina costituzionale delle nostre fonti normative, di provvedere alla emanazione delle norme tecniche per le linee elettriche esterne e delle norme di accettazione dei leganti idraulici, di competenza del Ministero dell'industria.

Ritengo che tale procedura sia da seguire anche per quanto riguarda la delega al Consiglio nazionale delle ricerche per l'emanazione di norme tecniche sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Onorevoli colleghi, il progresso scientifico e tecnologico che negli anni più prossimi ha assunto l'aspetto di un vero e proprio progresso qualitativo, anche ai fini della razionalizzazione del lavoro, rappresenta di per se stesso un fattore di riduzione dei rischi per il lavoratore a condizione, come è detto nell'ordine del giorno firmato dai rappresentanti della maggioranza, che l'impresa si organizzi modernamente in tutti gli elementi del processo produttivo: dai turni di lavoro alla sicurezza degli impianti, dalla preparazione professionale al miglioramento dell'ambiente di lavoro.

In definitiva, la migliore garanzia contro il rischio da lavoro è data dal grado di istruzione e di preparazione tecnica dell'operaio, dai perfezionamenti tecnologici degli impianti, da un impegno sempre più intenso ed incisivo dell'imprenditore per eliminare o quanto meno ridurre le occasioni di rischio, da un'attenta vigilanza degli organi a ciò preposti, da un migliore coordinamento dei servizi contro i rischi ed infine dal progresso delle metodologie all'uopo applicate. Occorre cioè affrontare il problema della lotta agli infortuni e alle malattie da lavoro in una visione globale del metodo della prevenzione, attraverso un'organizzazione dota-

ta del necessario potere per intervenire sull'intero processo prevenzionale, dalla ricerca scientifica al collaudo delle macchine in sede di costruzione e alle loro verifiche periodiche, dal controllo degli ambienti di lavoro alle consulenze e alle ispezioni aziendali.

Questo indirizzo di riforma, che trae dalla programmazione economica nuovi motivi per riaffermare la necessità di un'ulteriore evoluzione del sistema prevenzionale, sarà tanto più prontamente efficace in quanto concepito come integrazione e perfezionamento delle strutture già esistenti. Queste infatti, opportunamente potenziate, potranno rendere ulteriori servizi per la salvaguardia di un bene prezioso qual è la vita e la sicurezza dei lavoratori.

A questo punto rispondo alla domanda politica che mi è stata rivolta dai senatori dell'opposizione: intende il Governo proseguire un'assidua ed organica azione rivolta al costante miglioramento dei metodi e degli interventi per la lotta contro gli infortuni e le malattie da lavoro? La mia risposta è decisamente affermativa. Alla fine del 1963, non appena assunsi la carica di Ministro del lavoro, invitai i Presidenti delle Assemblee legislative a voler designare i senatori e i deputati chiamati a far parte della Commissione parlamentare consultiva per la redazione del testo unico che fu approvato nel 1965 ed al quale tutti i senatori hanno rivolto parole di elogio.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. No, non è esatto.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Quasi tutti, allora, esclusa lei, ma tutti gli altri, anche i colleghi di sua parte, hanno detto che la legge andava bene.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. No, e vi è stato anche qualcuno di altre parti.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Naturalmente è chiaro che tutto è perfettibile a questo mondo,

specialmente in una materia che deve seguire il processo di sviluppo della tecnica.

Non controfirmai il decreto approvativo del 1965 non ricoprendo in quel tempo la carica di Ministro del lavoro, ma ebbi l'onore di consegnare io stesso al Presidente della Commissione parlamentare, onorevole De Marzi, il testo del provvedimento predisposto dal Ministero accelerandone l'approvazione in tutti i modi possibili.

Mi è stato chiesto altresì se il Governo ha intenzione di convocare (lo ha chiesto il senatore Bitossi) la Commissione permanente consultiva prevista dal decreto presidenziale del 27 aprile 1955. Anche in questo caso la mia risposta è affermativa essendo in avanzato stato di elaborazione i progetti di nuove norme per la prevenzione degli infortuni riguardanti i seguenti settori: agricoltura, costruzioni e riparazioni navali, lavori portuali, dosi e concentrazioni massime ammissibili per la protezione sanitaria dei lavoratori dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Questi progetti, per quanto riguarda il Ministero del lavoro, sono già definiti, ma attendono il parere di altri Ministeri. Purtroppo la piaga delle nostre amministrazioni in Italia è l'istituto del concerto. Dopo che già si è svolto un lavoro impegnativo che ha richiesto consultazioni di tecnici e riunioni di Commissione, allora avviene la fase del concerto degli altri Ministeri e naturalmente si perde un tempo prezioso. Ma, ripeto, questi schemi di progetti di legge sono già pronti.

Sono inoltre in corso di elaborazione nuove normative riguardanti i seguenti settori: costruzione, lavori pubblici, norme per la prevenzione tecnica della silicosi ed asbestosi, norme per la prevenzione degli infortuni relative agli addetti ai generatori di vapore e agli apparecchi a pressione. Non appena saranno pervenuti i pareri tecnici dei Ministeri interessati sui regolamenti già pronti, la Commissione consultiva, sollecitata dal senatore Bitossi, sarà senz'altro convocata dal mio Ministero.

Onorevoli colleghi, credo di avere risposto in modo esauriente ai punti principali, trattati nel presente dibattito, ma non pos-

so chiudere il mio intervento sui problemi infortunistici senza rivolgere un commosso e riconoscente saluto a tutti i lavoratori che hanno contribuito e contribuiscono con il rischio e col sacrificio della loro persona al progresso economico e civile della nostra comunità nazionale. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Macaggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

M A C A G G I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io dovrei limitarmi e mi limito a dichiarare la mia soddisfazione per la risposta che l'onorevole Ministro ha dato ai problemi che io stesso ho affacciato con la mia interpellanza e che sono stati prospettati anche nella mozione del Gruppo dei senatori comunisti e nell'interpellanza del collega Di Prisco. È una soddisfazione che deriva dai dati di fatto che sono stati ricordati dall'onorevole Ministro, i quali dimostrano non solo l'interessamento del Ministro e del Ministero del lavoro a questi gravi problemi dell'infortunio e della malattia professionali, ma, ciò che maggiormente conta, dimostrano come il programma ministeriale in questo campo tenda a quel miglioramento delle norme, dei provvedimenti, dei mezzi antinfortunistici e contro le malattie professionali, che dovranno stare a base dell'azione che dovrà essere svolta per far sì che questo fenomeno dell'infortunio possa ridursi. Dicevo ieri, e lo ripeto oggi, che dalla nostra buona volontà e dai mezzi che abbiamo a disposizione potremo ottenere dei miglioramenti in limiti purtroppo ancora ristretti perchè il grave fenomeno, la piaga (che così dobbiamo ben chiamarla) dell'infortunio e delle malattie professionali è fenomeno difficilmente superabile, come conferma il fatto che non è soltanto una piaga italiana; ovunque si lavora, ovunque il lavoro, specie attraverso i suoi mezzi meccanici, crea condizioni per cui il lavoratore si trova esposto ai danni diretti dell'infortunio e della malattia professionale, questi rischi si trasformano in eventi lesivi tali,

per cui non vi è da aprire il cuore a speranze esagerate; però è indubbio che dei provvedimenti tempestivi, provvedimenti che soprattutto prendano in considerazione i mezzi tecnici sui quali ieri ho insistito, e specialmente la loro evoluzione con la conseguente necessità di misure preventive adeguate alle modificazioni che avvengono nella tecnica di lavoro, sono dei provvedimenti indispensabili.

In questo momento, comunque, i dati statistici che anche questa sera l'onorevole Ministro ci ha portato debbono confortarci per quei miglioramenti che si prospettano in questo grave fenomeno degli infortuni anche se ancora, ripeto, resta molto da fare specialmente in quei campi che sono stati anche poco fa ricordati e che sono i più pericolosi, quali l'edilizia e altri settori di lavoro, ivi compreso il lavoro agricolo che dà anche una mortalità elevata per infortunio. Io penso che questo dipenda proprio dalla ragione base, di cui dicevo poco fa, inerente al progresso tecnico, perchè nell'agricoltura si sta sviluppando quella meccanizzazione che non sempre è applicata da lavoratori addestrati all'uso delle nuove macchine e che quindi più facilmente vanno incontro ad infortuni mortali di natura meccanica; a parte i vecchi, antichi infortuni, quelli per esempio delle precipitazioni dall'alto, dagli alberi e così via, che pure danno un alto contributo alla morte da infortunio nell'agricoltura, in campo industriale io penso, signor Ministro, che noi dobbiamo vedere di responsabilizzare in modo più diretto e maggiore le imprese, specialmente quelle imprese che, dalle ispezioni che vengono eseguite, risultino non rispondenti alle esigenze antinfortunistiche. Quando l'Ispettorato del lavoro ha riscontrato che soltanto il 25 per cento delle imprese che sono state ispezionate è risultato in condizioni congrue per la difesa contro l'infortunio, è chiaro che l'altro 75 per cento dovrà essere richiamato energicamente all'ordine. Anche questo, io credo, dovrà essere fatto, con decisione.

In campo agricolo, ha fatto molto bene l'onorevole Ministro a ricordare gli incidenti di natura tossica, che ancora sono trop-

po frequenti nel nostro Paese. Leggevo nei giorni scorsi che il Ministro della sanità ha cominciato a porre un freno alla vendita libera di certi prodotti, come gli esterofosforici. Sono questi i responsabili di molti infortuni mortali nel campo agricolo, per l'uso, così diffuso ormai, degli antiparassitari specialmente nella floricoltura. Nella mia regione, nella riviera, in specie di ponente, sono all'ordine del giorno i casi di morte da avvelenamento, da assorbimento di tali preparati, che sono pericolosissimi perchè basta una quantità minima di assorbimento nell'organismo umano per dar luogo alla morte o ad intossicazioni molto gravi, pericolose anche rispetto a quei tali infortuni domestici che citavo proprio ieri. Infatti nelle case dei contadini si tengono questi flaconi di antiparassitari, con la massima indifferenza, in cucina e a portata dei bambini che per errore ne inghiottono in quantità sufficiente a dar luogo ad avvelenamenti letali.

Non ritorno sulla questione del medico nell'azienda. Non c'è dubbio che questo mezzo di prevenzione deve essere ammoderato. Per il momento questi servizi non esistono in tutte le aziende, anche in quelle in cui pure dovrebbero esserci. I medici, poi, forse anche perchè sono pagati molto male per questo servizio, non si curano troppo del servizio stesso; ed è anche da osservare che frequentemente non sono medici molto preparati. Giustamente l'onorevole Ministro si è richiamato alla necessità della specializzazione nella medicina del lavoro. La medicina del lavoro ormai è una branca della medicina a se stante, con tutto un suo contenuto particolare, ed anche una cultura, per quanto riguarda i mezzi di prevenzione di cui abbiamo trattato. Debbono essere, pertanto, medici preparati coloro che vengono adibiti a questi servizi. Tutto ciò si riflette anche sulla questione della silicosi, che l'onorevole Ministro ha opportunamente ricordata: malattia professionale che, malgrado sia conosciuta, studiata ormai da decenni, continua a riscontrarsi con frequenza notevole in determinate categorie di lavoratori esposti al rischio silicotigeno. Ed io credo che in tal campo ci troviamo

ancora ai primordi della prevenzione se per i minatori, per gli addetti alle industrie metallurgiche, per coloro cioè che sono esposti a questo rischio, noi vediamo far ricorso ancora a mezzi primitivi, come ad esempio, la maschera che gli operai non usano; e non la usano a ragione perchè il suo uso è molto penoso per il lavoratore il quale, quindi, sceglie con facilità il rischio della silicosi piuttosto che soffrire di uno stato sub-asfittico nel compimento di un lavoro di fatica con una grave limitazione respiratoria, quale consegue all'applicazione di un filtro, la cosiddetta maschera, che limita l'aerazione polmonare in soggetti, fra l'altro, nei quali spesso la respirazione è già compromessa dalla pneumoconiosi professionale in atto. Si tratta di fatto di mezzi di difesa ormai superati, che debbono essere sostituiti dai moderni mezzi meccanici che in Germania, per esempio, sono di larghissimo uso. Occorre cioè far sì che nell'ambiente in cui l'operaio lavora non si trovi quella quantità di polvere, che porta con sé il silico libero, che è pericolosa e che può essere eliminata con mezzi vari, come piogge, aspirazioni, eccetera, che purtroppo nelle nostre industrie è raro trovare applicati.

Non solo, ma dal punto di vista medico — ed ecco l'utilità del medico di fabbrica che deve essere un medico del lavoro — non bisogna accontentarsi di ricercare e constatare i segni della silicosi quando sono già manifesti e specifici, ma bisogna che sia svolta, su questi lavoratori, un'indagine preventiva tempestiva e continua, da effettuarsi mediante esami radiografici eseguiti da personale competente e da medici del lavoro, affinché, anche in base al riscontro preventivo, si intervenga prima che i soggetti silicotici siano troppo gravi. Specialmente devono essere controllate le condizioni polmonari dei giovani adibiti al lavoro — cosa che purtroppo non sempre si fa — perchè è soprattutto sui polmoni non perfettamente sani che è più pericoloso l'innesto della silicosi.

Se si dispone di un documento radiologico preventivo che possa essere usato sempre come *test* di confronto per gli esami successivi, si potranno vedere subito quelle

iniziali modificazioni che devono spingere il medico di fabbrica ad eliminare i soggetti dall'esposizione al rischio di malattia. Per fortuna, vi sono operai che non vanno incontro alla silicosi. Questo è un fatto ancora misterioso, anche dal punto di vista medico: non si conosce con certezza il motivo per cui vi sono dei soggetti che vanno incontro alla silicosi negli ambienti silicotigeni, mentre nello stesso ambiente vi sono soggetti che non si ammalano. Non sappiamo ancora con precisione da quali cause ciò dipenda, ma sappiamo che il fatto esiste; ed ecco perchè i controlli ripetuti a tempo debito possono salvare vite umane. Ma se noi ci accontentiamo, come succede purtroppo frequentemente, del riscontro radiologico della silicosi quando la diagnosi è certa, purtroppo la condanna è segnata (e spero non vi sia presente nessun silicotico ad ascoltarci). Quindi la prevenzione si fa proprio mediante il riscontro tempestivo dell'inizio di questa gravissima malattia professionale.

Mi si lasci poi anche affermare che la nostra legge sulla silicosi è stata oggi migliorata, in quanto non vi è più quella richiesta assoluta del quadro della granulazione silicotica, per permettere l'intervento assicurativo, che si è fatta fino a ieri e per la quale ci trasciniamo ormai dietro un esercito di silicotici con granulazioni diffuse del polmone, ma anche con le forme più gravi di questa malattia professionale.

Ricordiamo che la silicosi non è solo quella; anzi quello non è nemmeno il quadro più frequente, e dal punto di vista assicurativo, di fronte alla possibilità di una nostra azione preventiva, non dobbiamo preoccuparci di indennizzare come silicotico un lavoratore che non lo sia, se portatore, ad esempio, di un quadro di reticolazione diffusa che può riscontrarsi anche per altra causa, quando però questa reticolazione è forma tra le più frequenti della silicosi, anche se non era considerata dalla vecchia legge come un'attestazione sicura dell'esistenza di questa malattia professionale.

È stato giustamente accennato — e di questo ringrazio l'onorevole Ministro che ha toccato un altro punto importante — il pro-

blema delle radiazioni ionizzanti. Oggi si fa largo uso di sostanze radianti, dei raggi *x*, eccetera, e quindi sono frequenti le lesioni da essi provocate. Io ho presentato in questi giorni un disegno di legge al Senato tendente a far concedere una indennità a coloro che collaborano col medico negli istituti radiologici. Anche questo è un mezzo preventivo, in quanto dobbiamo dare a questi soggetti la possibilità di una alimentazione adeguata, e la possibilità di curarsi. Basta tener conto della capacità di cumulo e di persistenza degli effetti dannosi che le radiazioni hanno nell'organismo umano, per comprendere come questo sia uno dei tanti mezzi preventivi che possono essere applicati. D'accordo poi sulla necessità della unicità dell'organo di prevenzione, specialmente del coordinamento dell'azione, dell'indirizzo che deve essere dato ai molteplici mezzi di prevenzione; coordinamento che, a mio modo di vedere — d'accordo anche qui con l'onorevole Ministro — è indispensabile e urgente.

È altresì importante la valorizzazione dei Comitati provinciali di prevenzione degli infortuni. Raccomanderei che a questi Comitati partecipassero anche i lavoratori, i quali possono portare dei contributi molto utili per indicare la pericolosità di determinati lavori e anche per consigliare, in modo efficace, mezzi e modi per evitare o ridurre questi pericoli.

Non ritorno sulla questione dell'ENPI e del suo finanziamento sul quale giustamente ha richiamato la nostra attenzione la senatrice Minella Molinari; metodo di finanziamento che può assumere aspetto assurdo a seconda dei punti di vista, perchè, se il contributo INAIL è maggiore nel periodo in cui gli infortuni sono più numerosi, potrebbe apparire logica la sua riduzione quando diminuissero gli infortuni. Anch'io non sono però del parere che si debba seguire un metodo di questo genere per fornire all'ENPI i mezzi di difesa dagli infortuni perchè, anche nell'eventuale periodo in cui gli infortuni fossero molto ridotti, sarebbe proprio in quel momento, a mio giudizio, che l'ENPI dovrebbe avere mezzi maggiori per mantenere questo stato fortunato

al quale aspiriamo ma che, secondo me, sarà comunque ben difficile raggiungere, per lo meno nella misura che sarebbe augurabile per far sì che il fenomeno infortuni potesse considerarsi una buona volta superato, a parte l'alleggerimento dell'INAIL dai contributi per l'ENPI.

È stata rilevata anche dall'onorevole Ministro la necessità di adattamento alla nuova metodologia tecnica. Non ritorno su questo punto che ho svolto, mi pare abbastanza ampiamente, nel mio intervento ieri. In sostanza si tratta di perfezionare dei mezzi che abbiamo già, dei mezzi che si sono dimostrati utili, anche perchè, lasciatemelo ripetere, è chiaro che il nostro Governo si è preoccupato di questi problemi di importanza essenziale per la vita del lavoro. Se ne è preoccupato applicando anche quelle indagini di natura del tutto moderna, direi, indagini che possono meglio rispondere ai bisogni essenziali di fronte ai quali ci troviamo. Quindi si tratta di una azione che è stata svolta, che è già avviata; si tratta di svilupparla, si tratta di avere maggiori mezzi a disposizione, si tratta soprattutto di avere coscienza della necessità di applicarci a questa indagine, onde porre in essere efficaci mezzi preventivi per far sì, ripeto, che, almeno nella misura umanamente possibile, possa ridursi questo doloroso fenomeno dell'infortunio e della malattia professionale. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Audisio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

A U D I S I O . Signor Presidente, devo dichiarare che sono solo parzialmente soddisfatto della risposta che l'onorevole Ministro ha dato all'interrogazione e ne preciserò rapidamente i motivi.

Le avevo chiesto, onorevole Ministro, e speravo di apprendere qualcosa di più dalla sua esposizione su questo argomento, che si spiegasse come funzionano questi organismi e quale valutazione il Ministro dà attualmente in ordine ai Comitati per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professio-

nali nelle due espressioni, sia quella territoriale, sia quella per la dinamica propulsiva e il coordinamento dei servizi.

Ora a me è parso dalla sua risposta, onorevole Ministro (che non è stata soltanto una risposta all'interrogazione, ma ha rivestito il carattere di un intervento generale, globale su tutti gli aspetti del problema), mi è parso, dicevo, che ella abbia un poco sorvolato su questo aspetto. Almeno, è questa l'impressione che ho ricevuto, anche perchè non comprendo per quale motivo non si vogliano immettere i rappresentanti delle categorie lavoratrici in seno a questi comitati. Essi darebbero inevitabilmente non solo un contributo di esperienza, ma anche delle garanzie maggiori di quelle che si hanno oggi. Il motivo fondamentale per il quale nella mia interrogazione ho usato una fraseologia larga e, diciamo pure, pacata, dipendeva dall'esigenza di udire se il Ministro si impegnava a trasformare e a integrare questi comitati in un senso più moderno e più democratico anche per quanto riguarda il loro funzionamento ...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi permetta, senatore Audisio, io ho accennato al problema affermando che i comitati già funzionano in modo abbastanza soddisfacente. Però mi propongo di ristrutturarli proprio in relazione a queste esigenze di democraticità che ella ha sollevato.

A U D I S I O . Io prendo atto con piacere di questa precisazione e spero di sapere presto che le categorie lavoratrici saranno direttamente rappresentate in seno ai comitati.

Per quanto riguarda la seconda parte, onorevole Ministro, ella ha fatto una dichiarazione che non scantonava dal problema, ma cercava di incanalarlo entro dei limiti più congeniali, forse, alle funzioni istituzionali del suo Dicastero. Però le prospettive che lei ha enunciato come rafforzamento dell'istituto della prevenzione infortuni mi pare siano estremamente limitate. Ella mi opporrà le ragioni di bilancio, e io le do atto che il bilancio non è certamente molto prolifico in

fatto di mezzi. Tuttavia, se dovessimo avere soltanto il rafforzamento minimo da lei previsto con il reclutamento, mi pare, di qualche centinaio di persone ...

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche qui, senatore Audisio, mi sono permesso di citare quel fatto esclusivamente per dimostrare la volontà del Ministro del lavoro di riempire sino all'ultimo posto disponibile i posti in organico. Poi vi è la battaglia per aumentare i posti, e lei sa che questo non dipende soltanto da me ...

A U D I S I O. Ma lei sa che il Parlamento è a sua disposizione per aiutarla in questa battaglia, onorevole Ministro. Io penso che, di fronte alle insufficienze delle ispezioni — e dico insufficienze per non adoperare altre parole, ma ella comprende che cosa voglio dire — bisogna anche puntualizzare l'aspetto economico della questione riguardante il personale. Infatti, se abbiamo del personale qualificato che non viene pagato adeguatamente, è chiaro che si verifica permanentemente un tentativo di fuga di questo personale verso altre professioni. I due aspetti devono essere coordinati e tenuti presenti per giungere appunto a quell'auspicato rafforzamento del servizio prevenzioni che è da tutti altamente atteso.

P R E S I D E N T E. Senatrice Minella Molinari, mantiene la mozione?

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A. Sì, la mantengo e domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A. Il nostro Gruppo mantiene la mozione che ha presentato e invita gli altri Gruppi ad un ripensamento, particolarmente dopo le dichiarazioni del ministro del lavoro Bosco, chiedendo che la mozione venga approvata.

Onorevole Ministro, quando abbiamo aperto il dibattito illustrando la mozione da noi

presentata, siamo partiti dalla constatazione, che scaturisce dalla realtà drammatica, vera della vita del Paese ogni giorno, ogni momento che vi è un grave distacco tra la portata reale del problema di cui discutiamo nella vita del Paese (la gravità e la complessità degli aspetti tradizionali e nuovi che esso presenta, il peso che esso ha nella vita economica e sociale del Paese, il prezzo che esso fa gravare sulla vita umana sulla condizione operaia e civile, sullo stesso equilibrio economico del Paese, l'importanza che esso assume per la tutela generale della salute della popolazione), e, dall'altra parte, l'intervento pubblico, i modi di questo intervento, gli strumenti sia legislativi che organizzativi che ancora lo caratterizzano e che sono assolutamente inadeguati e superati.

Ora, dopo le sue parole, signor Ministro, nonostante prendiamo atto di alcune affermazioni e impegni che ella ha qui annunciato, non possiamo non dire che, nell'insieme, per l'insufficiente sua valutazione delle concrete proposte che noi abbiamo avanzato e soprattutto per il modo stesso come ella ha affrontato il problema, freddamente e burocraticamente, come si trattasse di un problema di ordinaria amministrazione, questo distacco, questo ritardo non fa che aggravarsi, appare come una vera frattura, un abisso.

Incominciamo dal primo aspetto cui ella si è riferito: dal problema della frequenza degli incidenti sul lavoro e delle malattie del lavoro. A parte la validità delle statistiche — non sono riuscita a trovare due fonti statistiche ufficiali che diano anno per anno le stesse cifre — vorrei chiederle se, dal quadro statistico che lei ha dato, dovremmo dedurre che voi Governo considerereste questo un problema in fase di miglioramento.

Ho interpretato la prima parte del suo intervento come l'affermazione che nonostante vi siano ancora dei limiti e delle insufficienze, il problema della salute e della sicurezza nelle fabbriche e del rapporto tra produzione e salute è un problema in via di miglioramento. Ora, onorevole Ministro, questo suo giudizio appare assai grave: è in contrasto clamoroso con la realtà, quella che

vediamo anche solo aprendo ogni giorno le pagine dei giornali, quella che può constatare chiunque viva o sfiori almeno l'ambiente del lavoro, quella di cui testimoniano unanimemente le conclusioni alle quali sono pervenuti decine di convegni, conferenze, tavole rotonde, opere, saggi, ricerche, inchieste che, nel corso degli ultimi anni, si sono moltiplicati, per iniziative delle forze più varie, da istituti universitari, a sindacati, a centri di medicina del lavoro e altri centri scientifici, a enti locali, a associazioni femminili, sociali, eccetera.

Tutte le conferenze e i convegni che ci sono stati hanno teso a dimostrare, a cercare di fare comprendere a chi dirige il Paese che questo problema non solo sta aggravandosi come intensità e portata, ma sta trasformandosi nei suoi aspetti essenziali, sta acquistando delle dimensioni nuove, drammatiche ed estremamente gravi.

D'altra parte, onorevole Ministro, io non comprendo perchè, se la situazione fosse in miglioramento, l'onorevole Sansone presidente dell'INAIL avrebbe sentito il bisogno qualche mese fa, prima della sua recente scomparsa, di indire una drammatica conferenza stampa nella quale denunciava la gravità continua della situazione degli infortuni e delle malattie professionali nel nostro Paese; e, facendo un'analisi e dando un giudizio ben diverso dal suo, lanciava un appello all'opinione pubblica e al Governo perchè si rendesse conto fino in fondo della urgenza e della portata del problema. Non riesco a capire perchè delle persone come il dottor Molinari e il dottor Eboli che sono alla testa dell'Ente nazionale prevenzione infortuni abbiano scritto articoli e pronunciato discorsi per dimostrare che il problema sta trasformandosi con aspetti e dimensioni nuove che esigono dal Governo soluzioni nuove, se il Governo continua a non vedere, a non voler comprendere, a eludere concettualmente e praticamente tali questioni fino al punto di affermare, come ha fatto testè il ministro Bosco, che oggi sarebbero in diminuzione, non solo gli infortuni, ma anche le malattie da lavoro, senza fare il minimo accenno al fatto che noi abbiamo una legislazione in materia talmente arretrata ri-

spetto alla realtà che la grande maggioranza delle malattie professionali oggi più frequenti ed estese, legate alle nuove condizioni del lavoro, alle nuove tecniche e ai nuovi metodi di organizzazione produttiva, alle nuove materie prime, all'ambiente del lavoro non sono riconosciute dalla legge, non sono assicurate e quindi sfuggono alle statistiche fondate esclusivamente sui dati assicurativi. Basti pensare che l'attuale legislazione esclude dal riconoscimento di malattia professionale le tossicosi, le malattie di carattere cardiovascolare, le malattie di carattere degenerativo tumorale, le malattie nervose. Con la situazione che si è andata determinando negli ambienti di lavoro, di fronte al problema dei ritmi sempre più rapidi di lavoro, degli orari schiacciati, dell'inquinamento degli ambienti, della rumorosità, delle condizioni di alienazione che incombono sul lavoratore, con la spinta alla meccanizzazione, ai tempi sempre più brevi, ad una produttività che supera l'equilibrio umano, all'automazione che logora rapidamente l'organismo, sconvolge i normali ritmi biologici, quando categorie di malattie come quelle che ho indicato vengono escluse dal riconoscimento di malattie professionali, che valore può dare lei a delle statistiche che si rifanno a leggi che non corrispondono più alle trasformazioni reali, che prevedono tabelle e casi che non corrispondono più alla situazione viva, vera del lavoro di oggi? Mi risponda, onorevole Ministro.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Se lei volesse interrompersi un momento, le risponderei subito.

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A. Mi interrompo volentieri, onorevole Ministro, nella speranza che ella mi dia una spiegazione più vera e responsabile.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Quando cito dati statistici come quelli che ho enunciato sulla diminuzione dei casi di malattie, cito dati omogenei, cioè mi riferisco alla legge vigente, la quale comprendeva un certo numero di

malattie nell'anno 1964 e lo stesso numero di malattie nell'anno 1965. Quindi la diminuzione di 2.000 casi di malattie è una diminuzione che corrisponde all'obiettivo realtà delle cose. Il problema che lei pone, di modificare la legge per comprendere altre malattie, è un altro problema, è un problema diverso, e non contesta la verità di quello che io ho detto, che cioè, sulla base della stessa legge e dello stesso numero di malattie, si ha la diminuzione del 12 per cento dei casi di malattie. Questo è tutto.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Signor Ministro, mi permetta di fare due osservazioni. La prima è che non è possibile dare un giudizio della situazione, come ella ha fatto, senza affrontarla in tutti i suoi aspetti reali...

PRESIDENTE. Siamo in sede di dichiarazione di voto, senatrice Minella Molinari.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Cercherò di sintetizzare. Comunque vorrei dire che l'analisi non può essere fatta con serietà senza tener conto degli elementi di modificazione profonda che si sono verificati a seguito delle rapide, incontrollate trasformazioni tecnologiche, dell'organizzazione e dei sistemi di lavoro. Questo è un elemento dinamico che non si può non introdurre nella comparazione e che suscita tutto un complesso di problemi, più gravi o nuovi, collegati alle nuove condizioni di lavoro, e quindi porta anche nuove conseguenze sulla salute e sull'igiene che derivano dagli ambienti di lavoro. A questo elemento, onorevole Ministro, lei non ha fatto cenno alcuno, non ha dato peso alcuno, mentre è questo il vero, grave problema di oggi.

Secondariamente, per quello che riguarda la legislazione, ella ha annunciato l'intenzione di alcuni aggiornamenti settoriali, per esempio per l'edilizia, per la quale essi sono indispensabili e indilazionabili, perchè sono gli Ispettorati stessi del lavoro che dichiarano che la legge è ormai in gran parte inapplicabile. Però a me sembra che gli adegua-

menti normativi di cui ella ha parlato per gli edili come per alcuni altri settori non rispondano al problema che noi abbiamo posto, che è un problema molto più globale e di fondo riguardante la necessità di cambiare tutto l'orientamento concettuale e il tipo stesso della normativa tradizionale. Bisogna cioè superare la normativa basata sulla casistica dettagliata, sulla tabellazione ristretta, sulla pretesa di prevedere ogni evento, poichè è una normativa che, per la sua stessa natura, resta permanentemente in ritardo nell'evoluzione dei processi reali. Ella, ad esempio, ha citato una serie di settori ed io le cito dei fatti nuovi, completamente nuovi, ai quali la legge oggi non risponde.

L'altro giorno è morto un operaio a Gela, e questo fatto va visto nel quadro di un problema che sta diventando gravissimo in tutta Italia: quello che determinate operazioni nell'industria petrolifera e dei materiali infiammabili che secondo la legge sulla disciplina degli olii combustibili dovrebbero essere svolte esclusivamente da personale specificatamente addestrato, attraverso il sistema, che si va estendendo, della concessione in appalto a ditte diverse dell'attività di manutenzione, di vigilanza, vengono invece fatte svolgere da personale assolutamente impreparato e inadeguato, senza che nessuna autorità intervenga a tutela dei lavoratori e della incolumità pubblica.

Le citazioni potrebbero essere innumerevoli. Illustrando la mozione, nei successivi interventi abbiamo posto il problema non solo dell'adeguamento dei settori legislativi più arretrati, ma di una nuova concezione generale della normativa e di una nuova concezione della stessa prevenzione e tutela, cioè di una normativa che non pretenda di risolvere attraverso la rigidità della casistica e dei sistemi tabellari dei « casi », ma che fissi alcuni indirizzi fondamentali e affronti invece, qui sì con precisa efficienza, i grossi problemi oggi lasciati nel vuoto del controllo, della vigilanza per l'applicazione della legge, dello studio e dell'adeguamento degli interventi in rapporto all'incessante evoluzione della situazione nelle aziende; e tali problemi affronti sulla base di un concetto della protezione modernamente inteso co-

me prevenzione, che superi la protezione individuale dimostratasi ormai del tutto insufficiente, per affrontare il problema dell'ambiente.

In tale quadro, per concludere rapidamente, vorrei soffermarmi solo su due punti: quello riguardante gli Ispettorati del lavoro e quello, a nostro avviso fondamentale, dell'istituzione del servizio di medicina aziendale. Per gli Ispettorati del lavoro ella, onorevole Ministro, ha detto che intende rafforzarli. Io mi sono permesso di interromperla quando ella ha citato le 300.000 visite annue che vengono espletate dagli Ispettorati perchè non si può dire contemporaneamente che sono 300.000 visite su due milioni di aziende, come ella dice, mentre le riviste del suo Ministero parlano di tre milioni di aziende. Quindi una azienda ogni dieci, una visita di controllo ogni 8-9 anni per azienda.

Mi pare quindi che per gli Ispettorati del lavoro non si tratti di un modesto rafforzamento, ma di rinnovare e adeguare radicalmente questo settore che oggi è assolutamente inadeguato ai fondamentali compiti di vigilanza e di repressione che ha. Per quel che riguarda la questione centrale dei servizi di medicina del lavoro e del medico di fabbrica, prendiamo atto della intenzione di presentare una legge che ella ci ha annunciato. Ma quando e quale legge? È da due anni che il CNEL ha respinto un precedente progetto in materia del Ministro del lavoro e per ora non ne conosciamo uno nuovo. C'è quindi un notevole ritardo in tutti questi problemi, una lentezza che le classi padronali non possono che gradire e favorire. Nello stesso tempo non possiamo non sottolineare che non bastano determinate linee di indirizzo quali quelle che lei ha indicato e che per vari aspetti ci paiono positive: l'indipendenza del medico della azienda, la specializzazione del medico, la prevenzione come finalità e caratteristica fondamentale del servizio. Restano altri punti decisivi: quello della preparazione specialistica del personale, dei mezzi finanziari a disposizione; quello della gestione del servizio. Ora, quando si pone il problema che la gestione di un tale servizio venga data

all'Ente nazionale prevenzione infortuni (per il quale peraltro non si parla neppure di una riforma che ne modifichi radicalmente i compiti, la struttura e lo scandaloso tipo di finanziamento) e quando ella dice che le sembra non giusto collegare questo servizio alle unità sanitarie locali quando ci saranno e, subito, agli enti locali, cui già le attuali leggi affidano compiti in materia, in una visione unitaria e organica della prevenzione e della tutela della salute...

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma io ho detto che il problema lo considereremo quando vedremo in realtà le unità sanitarie, che per ora sono solo scritte sulla carta.

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A. Ma oggi c'è qualcosa che non è sulla carta, signor Ministro, oggi ci sono gli enti locali: comuni, provincie e, in una parte d'Italia, regioni, che non sono sulla carta, hanno compiti istituzionali di prevenzione, hanno poteri, centri e personale medico a disposizione (basti pensare, tra le numerose citate dal collega Boccassi, alla legge del 1961 che prevede la creazione di centri per la prevenzione delle malattie sociali affidati alle provincie). È vero, non ci sono ancora le unità sanitarie locali, ma una struttura sanitaria e preventiva locale, una struttura democratica territoriale, decentrata, esiste nell'ambito degli enti locali. Una serie di leggi anche recenti sono orientate in questo senso. Tale struttura occorre potenziare e finanziare. Quale rapporto vi è con le linee del piano quinquennale del Governo che prevede una unificazione della sanità fondata sulla prevenzione, e quindi il superamento dei settorialismi, della caoticità, del frammentarismo dispersivo e inefficiente, che prevede la creazione di un organico, unitario sistema preventivo che si articoli, si specializzi, si decentri sulla base di poteri locali, autonomi e democratici, come sancisce la Costituzione? Quale rapporto vi è con l'avvio verso un tale sistema che è preciso impegno di Governo se, nella realtà, si va nel senso del tutto contrario, aumentando la frammentazione, isolando la prevenzione e la tutela

della salute, nell'atto del lavoro e di chi lavora, dal problema generale della prevenzione e della salute, al di fuori e contro ogni visione globale, armonica e coordinata di esso? D'altra parte, alla salute di chi lavora all'interno della fabbrica si collega la lotta contro l'inquinamento industriale per la salute di chi abita all'esterno della fabbrica. Ma invece di andare verso il tanto auspicato e declamato coordinamento, si andrebbe verso un aggravamento della frammentarietà e molteplicità di direzione, verso un aggravarsi dell'accentramento e del burocratismo, verso nuove paratie-stagno, nuove suddivisioni in questo campo.

Infine, onorevole Ministro, ella non ha dato risposta ad una proposta che le aveva avanzato il collega Di Prisco, che non è ora qui presente essendo impegnato in Commissione. Mi permetta dunque di ricordarla io questa proposta, che a noi è sembrata interessante. Il senatore Di Prisco aveva proposto che, data la complessità di questi problemi, l'evoluzione e la drammaticità della situazione, il Governo indicasse una conferenza nazionale sul problema della prevenzione e della medicina del lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori, chiamando tutte le forze del lavoro e della scienza, le forze sindacali, mediche, gli enti locali, a cooperare alla sua preparazione per iniziativa dei due Ministeri interessati, Lavoro e Sanità, aprendo un largo dibattito nel Paese su questi problemi, per la ricerca delle cause profonde, per la ricerca delle soluzioni più adeguate.

Ritenendo che l'ordine del giorno della maggioranza, generico ed elusivo, tende ancora una volta a rinviare dei problemi assolutamente concreti e urgenti quali sono quelli che sono stati posti, tende ancora una volta a coprire con enunciazioni astratte e inconcludenti l'incapacità del Governo e della maggioranza di affrontare e risolvere questi problemi, anzi con un progressivo arretramento rispetto a posizioni anche recenti, quali quelle espresse dal CNEL e in particolare dal Consiglio superiore di sanità di cui l'ordine del giorno non sembra neppure tener conto, manteniamo la mozione ed invitiamo il Senato ad approvarla. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

Z A N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo il nutrito dibattito svoltosi in modo veramente elevato nelle sedute di ieri e di oggi ed in quella introduttiva nella quale la senatrice Angiola Minella Molinari ha svolto i motivi della sua mozione, sento doveroso da parte mia — anche a nome del mio Gruppo — prendere la parola per una brevissima dichiarazione di voto. È una dichiarazione di voto che s'impone doverosamente dopo la replica del signor Ministro; è una dichiarazione che vuole essere di soddisfazione per quanto il signor Ministro ci ha detto con la esauriente sua esposizione nella quale ha posto in luce la portata del doloroso fenomeno oggetto della mozione in discussione, manifestando altresì il fermo intendimento del suo Ministero di proseguire nel potenziamento dei servizi di prevenzione infortunistica con un miglioramento degli strumenti che sono alla base della difesa del lavoratore in un quadro di migliore sicurezza sociale.

Signor Ministro, ella ha intrapreso una santa crociata intesa a ridurre, se non ad eliminare, il doloroso evento infortunistico e le gravi conseguenze delle malattie professionali cui oggi una tecnica moderna espone con insidia pericolosa la classe lavoratrice. Dico « santa battaglia »: vorremmo incoraggiarla in questa nobile fatica perchè alle parole seguano i fatti, perchè gli istituti che si occupano della difesa del lavoratore vengano effettivamente potenziati, perchè ci si avvii decisamente verso una situazione di maggior tranquillità e sicurezza per il mondo del lavoro.

Noi esprimiamo con questa nostra dichiarazione di voto una calorosa conferma dei motivi esposti nel nostro ordine del giorno. Non ci sentiamo di accogliere l'invito a noi rivolto dalla senatrice Minella Molinari, perchè si prendano in considerazione le motivazioni e le proposte esposte nella mozione. Non possiamo condividere i punti di vista espressi dal Gruppo comunista, che non

sappiamo, tra l'altro se sono condivisi dal Gruppo socialista di unità proletaria, che, in sede di replica, non ha ritenuto di prendere la parola. Comunque, mentre esprimiamo il nostro voto contrario alla mozione comunista, raccomandiamo al Senato di passare all'approvazione dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza. (*Applausi dal centro*).

M A S C I A L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Il collega Zane, molto incautamente, anzichè fare una dichiarazione di voto per il suo Gruppo, ha tentato, ma impropriamente, di fare la difesa non di ufficio del Gruppo del Partito socialista di unità proletaria. (*Replica del senatore Zane*). Nessuna meraviglia, senatore Zane, perchè il collega Di Prisco, come lei sa, è impegnato nella Commissione d'inchiesta parlamentare sull'INPS.

Il collega Di Prisco circa venti giorni addietro intervenne a nome del nostro Gruppo. Devo sottolineare che noi riconfermiamo quella posizione che è stata anche ripresa testè dalla collega Minella Molinari; cioè noi chiediamo all'onorevole Ministro se è d'accordo per la convocazione di una conferenza nazionale che affronti e porti avanti i problemi infortunistici.

A conclusione di questo dibattito, l'onorevole Ministro non ha risposto. Ebbene, senatore Zane, giacchè con molta solerzia si è preoccupato della nostra assenza, lei è d'accordo sulla nostra proposta? Vuole il suo partito convocare una conferenza nazionale che affronti questi problemi?

Onorevole Ministro, per questi motivi il PSIUP voterà a favore della mozione dei senatori comunisti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione della mozione presentata dai senatori Angiola Minella Molinari, Bitossi, Brambilla ed altri. Se ne dia nuovamente lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

Il Senato,

constatata la gravità che ha assunto il problema dei rischi e della nocività del lavoro, di cui testimoniano i livelli di frequenza raggiunti dagli eventi dannosi invalidanti e mortali, nonostante il calo dell'occupazione e mentre sempre più preoccupante si fa l'estendersi delle malattie da ambiente e da ritmi di lavoro che intaccano la salute fisica e psichica dei lavoratori e ne provocano un logoramento precoce senza precedenti;

considerando quale prezzo di energie e di dolore significa per le classi lavoratrici tale processo, nonchè il costo economico diretto e indiretto che esso comporta per la società e la responsabilità che implica per una Nazione che proclama nella sua legge fondamentale la salute diritto per tutti e patrimonio essenziale della collettività in uno Stato fondato sul lavoro;

considerando, altresì, quali ulteriori, sempre più gravi conseguenze comportano processi di ristrutturazione produttiva e di riorganizzazione delle tecniche del lavoro che si svolgono sotto la spinta della ricerca del massimo profitto in una chiusa visione di esasperata produttività aziendale, in mancanza di un adeguato sistema di controllo e di intervento pubblico a tutela della salute dei lavoratori;

rilevato come la legislazione italiana sia carente in molti aspetti della tutela sanitaria inerente al lavoro e come il sistema di controllo dell'applicazione delle norme, nonchè di studio e intervento per l'adeguamento della prevenzione antinfortunistica e sanitaria del lavoro, risulti del tutto insoddisfacente in quanto parziale, frammentario, affidato ad organi essenzialmente burocratici o addirittura padronali,

impegna il Governo ad attuare una politica della prevenzione dei rischi da lavoro e della tutela della salute nei luoghi di lavoro profondamente innovatrice, che affronti la questione globalmente e organicamente, assicurando, in armonia alle raccomandazioni del BIT e ai voti recentemente

espressi dal CNEL e dal Consiglio superiore di sanità, una organizzazione di servizi di medicina del lavoro unitariamente diretta, pubblica e totalmente indipendente dalle imprese, collegata ad un effettivo controllo democratico all'interno dei luoghi di lavoro cui tende anche l'intervento sempre più esteso dei sindacati per rafforzare il potere di contrattazione dei lavoratori sulle condizioni ambientali del lavoro e per la vigilanza delle condizioni di sicurezza e di igiene.

Ai fini della realizzazione di tale indirizzo, il Senato invita il Governo a prendere le misure necessarie a:

dare efficacia agli articoli 40 e 103 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del testo unico della legge comunale e provinciale promuovendo l'organizzazione di servizi di medicina del lavoro da attuarsi presso gli uffici sanitari comunali e attraverso la riforma della condotta medica e ostetrica, con la riqualificazione della funzione sanitaria degli Enti locali che deve essere sempre più orientata verso la prevenzione, nel quadro delle unità sanitarie locali e in vista della riforma sanitaria generale;

trasformare i Comitati provinciali antinfortunistici in organi di controllo democratico, di studio e di iniziative, nonché di coordinamento dell'operato degli Enti e delle Istituzioni che agiscono nel campo della prevenzione, e predisporne, attraverso misure appropriate, il trasferimento presso le Amministrazioni provinciali;

potenziare quantitativamente e qualitativamente l'Ispettorato del lavoro onde garantire che l'azione di vigilanza, di controllo e di repressione sia armonizzata nel senso che, di fronte alla violazione delle norme di prevenzione e al mancato assolvimento da parte dei datori di lavoro dell'obbligo stabilito dall'articolo 2087 del Codice civile, gli Ispettori del lavoro non si sottraggano alla osservanza dell'articolo 2 del Codice di procedura penale che prevede l'obbligo per il pubblico ufficiale di denunciare colui che ha violato la legge;

dare pratica attuazione al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82,

per la parte che riguarda il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche particolarmente per quanto previsto ai punti 1 e 4 del capo 1° della suddetta norma, attribuendo al Consiglio nazionale delle ricerche il compito di stabilire norme tecniche di carattere generale per la progettazione, la standardizzazione, l'unificazione, il collaudo dei mezzi di produzione e delle costruzioni, onde far corrispondere gli impianti produttivi e le attrezzature alle esigenze psicosomatiche dell'uomo;

promuovere il rinnovamento della legislazione antinfortunistica attraverso la riforma dell'attuale Regolamento generale di igiene (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547) e delle successive norme di cui è ampiamente dimostrata l'incompletezza e l'arretratezza rispetto alle moderne conquiste dell'ergonomia e della tecnologia, e a tale scopo incaricare la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, di riesaminare la intera normativa e fare adeguate proposte di riforma. (21)

PRESIDENTE. Metto ai voti questa mozione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato dai senatori Zane, Macaggi, Pezzini, Bermani, Angelilli, Tedeschi e Torelli. Se ne dia nuovamente lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Il Senato,

considerato che il progresso scientifico e tecnologico — che negli anni più prossimi ha assunto l'aspetto di un salto qualitativo anche per la razionalizzazione del lavoro — rappresenta un fattore di riduzione dei rischi per i lavoratori, semprechè l'impresa si organizzi modernamente in tutti gli elementi del processo produttivo;

considerato che la migliore garanzia contro i rischi del lavoro è data dai perfe-

zionamenti tecnologici degli impianti, da un impegno sempre più intenso dell'imprenditore per eliminare o quanto meno ridurre le occasioni di rischio, dal grado di istruzione e di preparazione tecnica dell'operaio e, infine, dal progresso delle metodologie all'uso applicate;

invita il Governo a continuare la sua azione, nella linea del programma quinquennale, per la lotta agli infortuni ed alle malattie da lavoro in una visione globale del metodo della prevenzione, attraverso il potenziamento delle attuali organizzazioni per

estendere l'attività preventiva a tutti i settori: dalla ricerca scientifica al collaudo delle macchine in sede di costruzione ed alle loro verifiche periodiche, al controllo degli ambienti di lavoro e di consulenza aziendale, allo scopo della salvaguardia di un bene prezioso quale è la vita e la sicurezza dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1808) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione generale è già stata chiusa. Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Ajroldi, facente funzioni di relatore in sostituzione del relatore, senatore Tessitori, assente.

A J R O L D I , . ff. relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, io dovrei rispondere agli interventi fatti in sede di discussione generale in Aula da parte di molti onorevoli colleghi. Devo far presente al Senato della Repubblica che le considerazioni di carattere generale che sono state espresse in sede di discussione sono già magistralmente riassunte dalla relazione al disegno di legge che è stata

stesa, con quella particolare competenza che lo distingue, dal relatore senatore Tessitori. Si tratta infatti di considerazioni che riguardano innanzitutto la natura di queste sanzioni che erano, e sono ancora fino a questo momento, sanzioni di carattere penale contenute o nel codice stradale del 1959 o nelle residue norme ancora sopravvissute di quello del 1933, oppure nelle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli e infine nelle norme dei regolamenti comunali e provinciali.

Senonchè tutte queste osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli colleghi di tutte le parti corrispondono, per grandi linee, ad altrettanti emendamenti presentati sugli articoli che ci apprestiamo ad esaminare. Pertanto ritengo opportuno, in questo momento, rimettermi alle considerazioni generali che sono state espresse dal senatore Tessitori e che io inadeguatamente ripeterei, riservandomi però, quando si passerà alla discussione degli articoli, di intervenire su ogni emendamento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo di poter seguire almeno in parte l'esempio del relatore che ha pressochè rinviato il suo intervento alla sede di esame degli articoli. Ma c'è forse un'altra ragione per comportarsi in questo modo (egli ne aveva una speciale perchè sostituiva all'ultimo momento il relatore, io ne ho una di carattere generale) e cioè che questa legge in sostanza non ha trovato obiezioni di principio anche se alla radice di alcune obiezioni particolari, che poi hanno trovato espressione quasi tutte negli emendamenti, praticamente si annidava una diffidenza o quanto meno un certo scetticismo nei confronti del disegno di legge.

Io dirò subito che non ho che da ricordare quei dialoghi che abbiamo fatto — e che mi pare sia opportuno che la Presidenza qualche volta conceda come ha avuto appunto la benevolenza di concedere — durante la discussione generale, con interruzioni piuttosto ampie, durante le quali abbiamo chiarito alcuni aspetti della questione. Pertanto io mi devo riportare a quei dialoghi come ad uno degli strumenti di chiarimento delle idee generali, del concetto generale di questa legge.

Dirò soltanto poche parole sugli scopi e sulla portata del provvedimento, soprattutto per rassicurare il senatore Torelli, il quale, pur sostenendo che si era fatta una scelta non buona del campo di applicazione di questa legge, ne elogiava tuttavia il principio, purchè tale principio non costituisse un mero strumento di facilitazione per l'estrinsecazione dell'attività giudiziaria, ma fosse considerato invece un importante principio di politica criminale. La domanda se questa legge rispondesse soltanto a criteri di comodità, cioè di alleggerimento del lavoro degli uffici giudiziari, o se invece costituisse un principio di politica criminale era stata già rivolta dal senatore Maris in sede di Commissione. Egli infatti aveva detto: è questo un espediente con il quale il Governo tende ad attenuare la cosiddetta crisi della giustizia, cioè a far diminuire l'enorme numero di cause insolute che si trovano presso gli uffici giudiziari, op-

pure è una legge che vuole esprimere un nuovo principio di politica criminale?

Ebbene, io risposi allora e rispondo oggi che la risposta a questo interrogativo è già contenuta nella relazione con la quale il Ministro ha presentato questa legge al Parlamento ed è altresì contenuta nella relazione del senatore Tessitori che ha riassunto anche la discussione svoltasi in Commissione. In verità non si tratta di un espediente; si tratta di un nuovo principio di politica criminale, di politica penale che noi tendiamo ad affermare. Noi abbiamo ritenuto — questo è detto chiaramente nelle relazioni, e forse io lo dico adesso meno chiaramente — che nella società moderna, che per la sua stessa espansione ogni giorno crea e moltiplica comandi e divieti all'attività dei cittadini, se noi riconducessimo la sanzione di tutti questi comandi e questi divieti sotto la norma penale rischieremo di fare del cittadino una specie di recluso permanente, per lo meno dal punto di vista morale. Quindi, man mano che questi divieti e questi comandi fatalmente si estendono nella società (possiamo essere soddisfatti o meno di questo fenomeno, ma è un fenomeno che si verifica sotto i nostri occhi e che nessuno può arrestare), occorre che il legislatore sappia fare una selezione fra quei comandi e divieti la cui violazione incide sugli interessi essenziali della vita sociale e anche della vita privata e quelli invece la cui violazione rappresenta un fatto di minore gravità e, vorrei dire, diverso qualitativamente. Ecco perchè noi abbiamo adottato questo strumento. Intendiamo, con questo strumento, avviare il principio, necessario nella società moderna, di politica criminale, per cui non è detto che ogni qualvolta vi sia una minima violazione di un precetto, di una norma di condotta, necessariamente vi debba essere un reato; questo è il principio fondamentale della legge. Però vorrei dire — come dissi in Commissione — che non bisogna disprezzare ciò che non è un fine, ma una prevista conseguenza di questa legge, cioè anche l'alleggerimento del lavoro, soprattutto delle Preture. Qui sono state date già delle cifre che io non ripeto, le quali sono

impressionanti. Abbiamo interesse anche — benchè ripeto questa sia una conseguenza e non la ragione di questo provvedimento — che attraverso questa degradazione della sanzione penale a sanzione amministrativa e del fatto da reato ad illecito amministrativo, ad illecito civile, a ridurre questo gravosissimo lavoro degli uffici giudiziari che è una delle cause della cosiddetta crisi della giustizia, poichè, tutte le volte che si viene a raccontare e a giustamente deplorare quanto sia grande il numero delle pendenze presso gli uffici giudiziari, non si deve mai dimenticare che questo numero si accresce anche per il fatto che aumentano quelle norme e le violazioni di quelle norme che importano una sanzione penale e che noi possiamo appunto sottrarre ai giudici mediante una trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo.

Nessuno ha rifiutato, come dicevo prima, questa legge, tutti hanno accettato il principio; vorrei dire che qualcuno lo ha criticato perchè troppo timido, qualche altro lo ha criticato perchè non è timido, perchè cioè sostituisce il giudice e quindi lascia con minor protezione, si è detto, l'interesse dei cittadini che hanno violato le disposizioni oggi considerate reati contravvenzionali.

Ora io vorrei dire al senatore Torelli che mi sembra pressochè impossibile, io direi senz'altro impossibile, accettare qui quella modificazione radicale della legge che egli propone con l'emendamento all'articolo 1, con quel lungo emendamento, perchè qui si introduce una problematica tale che se noi dovessimo affrontarla non so quanto tempo ci dovrebbe trattenere sull'argomento, e dovremmo praticamente mutare la legge.

Il senatore Torelli tra l'altro perseguirebbe questo ideale: voi avete — dice — depenalizzato — brutta parola accettata per comodità — le contravvenzioni soprattutto inerenti alla circolazione stradale proprio nel momento in cui questa situazione crea allarme, crea problemi, e invece potevate fare tutte queste altre belle cose, vi potevate riferire cioè a tutti questi altri reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda, reati che egli cita.

Ma vorrei osservargli che l'impossibilità, e lo vedremo meglio quando discuteremo il suo emendamento, di accettare questa trasformazione della legge deriva tra l'altro anche dal fatto che dovremmo andare a cercare i singoli giudici amministrativi, le singole autorità capaci di applicare la sanzione amministrativa. Infatti, quando noi abbiamo considerato quella serie di contravvenzioni, ci siamo riferiti rispettivamente al prefetto per quanto riguarda le infrazioni relative alla circolazione e al sindaco per quanto riguarda quelle relative ai regolamenti comunali, ma se noi accettiamo tutta quella serie di indicazioni che egli ci fa, dovremmo andare a cercare, volta per volta, anche questi magistrati, chiamiamoli così in senso generico, competenti ad applicare la sanzione amministrativa.

Quindi questo ci porterebbe lontano, è una rivoluzione della legge, e del resto vorrei dire al senatore Torelli che non è necessaria, una volta che egli prenda atto che — come è stato affermato dal Governo, come è stato affermato dal relatore, come deriva da questo carattere di prima attuazione di un nuovo principio di politica criminale che noi attribuiamo alla legge — questo provvedimento è non un esperimento, come si è detto, ma un provvedimento pilota: non vuole cioè risolvere tutti i casi che si possono risolvere, ma comincia con l'affrontare una serie di questi casi, una serie di queste sanzioni. Se, come io spero, l'esperienza ci conforterà in questo primo tentativo, evidentemente si farà luogo alle nuove estrinsecazioni di questo principio e allora tutte le indicazioni che sono state date dal senatore Torelli potranno essere comprese in questo nuovo provvedimento che allargherà il presente.

Sono state poi fatte alcune questioni di carattere generale. Si è chiesto perchè si è scelto (e mi riferisco proprio a quanto stava dicendo prima) proprio il prefetto e non altra autorità per comminare queste sanzioni amministrative. Io credo di aver chiarito abbastanza bene (in materia c'è anche un emendamento presentato dal Gruppo comunista e quando lo esamineremo potremo discutere ancora l'argomento) in Commis-

sione che qui non c'è la volontà di potenziare l'istituto prefettizio e di espandere la sua attività (ed è questo che ha potuto allarmare, partendo dalle proprie concezioni, il Gruppo comunista): qui si tratta di cercare quell'autorità, tra quelle esistenti, che meglio possa adempiere a questa funzione che noi le affidiamo. Ora, in materia di circolazione noi avevamo due sole possibilità: si poteva ricorrere agli Ispettorati della motorizzazione o al prefetto. Noi infatti dobbiamo ricorrere ad una autorità che abbia non solo un'esperienza, ma un'organizzazione in grado di consentire lo svolgimento di questa nuova funzione. Per questo abbiamo scelto il prefetto. Come ho già detto in Commissione, è stato scelto il prefetto senza entusiasmo dei prefetti e quindi non è che stiamo facendo un regalo all'istituto prefettizio, ma facciamo una scelta che è necessaria poichè non abbiamo altra autorità che adeguatamente risponda a questa esigenza. Lo stesso dicasi per i sindaci, ma non credo che la questione dei sindaci abbia allarmato il Gruppo comunista: alla Camera aveva allarmato qualche altro settore, ma non credo vi siano ostacoli ad accettare la competenza del sindaco per questa sanzione amministrativa per le violazioni dei regolamenti comunali.

Il senatore Maris, nella discussione generale, ha posto un problema molto vasto, un problema dottrinario. In sostanza ha detto: voi non potevate fare questa legge senza dare un inquadramento e una definizione a questo concetto dell'illecito amministrativo. A questo punto egli ci ha fatto un'esposizione, devo dire molto dilettevole per lo spirito, della dottrina tedesca e dei principi attraverso i quali essa tende a definire l'illecito amministrativo distinguendolo dall'illecito penale. Debbo ricordare al senatore Maris che non è la legge la sede di queste distinzioni. Le definizioni giuridiche — lo sappiamo da un antico broccardo — sono pericolose nelle leggi perchè legano la validità della norma ad indirizzi scientifici che sono variabili e che non sono concordi. Qualche volta la dottrina (mi capita in varie occasioni di sentirlo) rimprovera al legislatore, a coloro che prendono iniziative legislative,

di non essere concordi, ma non credo che la concordia regni sempre nel campo dei dottrinari, dei professori, dei maestri del diritto. Non voglio dire *tot capita tot sententiae*, ma certamente esiste un discorso tra loro e quindi la scelta di un'impostazione dottrina alla quale legare la norma può essere pericolosa e non è affatto necessaria. Vorrà dire che la dottrina farà la sua elaborazione preziosa sulla base anche di questa legge, e questa elaborazione potrà costituire lume per nuove attività legislative del Governo in questa direzione e forse anche lume nell'applicazione stessa di questa legge.

In ogni modo, esistono già dei precedenti, che sono stati ricordati, ed esistono delle elaborazioni della differenza tra illecito amministrativo ed illecito penale. Il problema della legge non è quello di dare una definizione scientifica dei concetti che ad essa presiedono, ma di non creare confusione ed io credo che la legge, così come è scritta, non crea confusione; salvo ad esaminare le particolari critiche che sono state esposte in sede di emendamenti. Vorrei dire anche al senatore Trimarchi più o meno quello che gli ho detto nell'immediata interruzione. Il senatore Trimarchi si preoccupa che noi abbiamo operato in questa legge solo con lo strumento della sanzione, cioè sostituendo sanzione a sanzione, senza cominciare col definire che non c'è più reato ma c'è solo illecito amministrativo. Io, in questo dialogo immediato, citai, come mi venne in mente subito, che non c'è in nessuna norma del codice penale, quando commina delle pene di vario tipo, la descrizione, l'indicazione che si tratta di un delitto, o che si tratta di una contravvenzione; ci stanno le grandi divisioni, ci sono le intitolazioni delle parti del codice ma non è che si dice: chi fa questo commette un delitto ed è punito in questo modo. Si dice: chi compie questa azione è punito in questo modo; ma la mia citazione poteva non apparire puntuale. Chè se invece di attingere al codice noi attingiamo proprio alla legge sulla circolazione alla quale si riferisce in particolar modo il contenuto delle nostre disposizioni, noi vediamo che non si parla mai di reati, ci sono delle norme di condotta ed è inutile che

io stia a leggervele. E poi si dice: si deve tenere la mano destra, chi non tiene la mano destra è punito in questo modo; ma non ci sono definizioni se si tratta di reati; voglio dire che anche in quella legge la definizione che si tratti di contravvenzioni nasce a posteriori dal tipo della pena che viene comminata. In ogni modo debbo dire al senatore Trimarchi che se proprio ritiene necessario che si faccia questa dichiarazione solenne, (a parte che, come egli stesso rilevò, esiste una disposizione nella legge nella quale questa indicazione è contenuta) ma se proprio ritiene necessaria che una volta sia fatta questa dichiarazione quasi solenne che non si tratta più di reato, ma si tratta di illecito amministrativo, allora, invece di fare tutti quegli emendamenti, (quasi in ogni articolo, in cui si stabilisce che cosa si deve fare) che egli ha presentato, mi pare che basterebbe sostituire all'articolo 1 della legge, primo comma, dove è scritto: « si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in luogo dell'ammenda quando questa sola pena sia stabilita per la violazione delle norme appresso indicate » le parole: « non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma le violazioni delle norme appresso indicate quando in esse sia prevista solo l'ammenda ». Così avremo dato ai colleghi (per me è superfluo) la tranquillità alla quale aspirano, che non restino dubbi che noi passiamo dal reato all'illecito amministrativo.

Parlerò poi, quando esamineremo gli articoli degli emendamenti. Io vorrei dare soltanto una brevissima spiegazione degli emendamenti che il Governo presenta. Prima di tutto, abbiamo chiesto di ripristinare l'articolo 10 del disegno di legge con i conseguenti, cioè quell'articolo che stabilisce l'attrazione in sede penale del giudizio su questo illecito quando questo è connesso con reati che sono alla cognizione del giudice penale.

Ora, io so che qui sono stati espressi dei dubbi, che però, devo dire, non mi hanno affatto convinto. Infatti il relatore, che riferiva opinioni non sue, ha fatto ricorso

agli articoli, se non erro, 41 e 42 del codice di procedura penale...

K U N T Z E . È una sua opinione personale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*

Appunto, perchè non c'entravano affatto, non hanno niente a che vedere con la materia, e quindi per me sono inapplicabili, ma egli non riferiva proprie opinioni; diceva nella relazione che probabilmente o certamente questo emendamento soppressivo era stato approvato proprio perchè ritenuto inutile il riferimento, data l'esistenza degli articoli 41 e 42. Ma non era una opinione propria: l'attribuiva, forse erroneamente, come dice il senatore Kuntze, alla maggioranza della Commissione. Viceversa qui il senatore Maris ha sostenuto l'inutilità di questo articolo 10 facendo ricorso all'articolo 20 del codice di procedura penale. E il dialogo amichevole che allora facemmo mi pare sia servito a lumeggiare che l'articolo 20 del codice di procedura penale, se si applicasse nel senso che egli dice, sarebbe veramente pericoloso, perchè allora si assoggetterebbe, direi, il giudizio del giudice penale a quello che viene stabilito sia in sede amministrativa, sia, in caso di opposizione, in sede di giudizio civile. Quindi andremmo in direzione opposta alle vostre preoccupazioni, alle preoccupazioni cioè di molti di voi i quali, pur approvando la legge, hanno detto che però qui noi diminuimo le garanzie di difesa del cittadino, per cui dobbiamo avere una certa cautela.

Infatti, nel momento in cui ci siamo preoccupati di queste obiezioni, abbiamo stabilito che quando la cognizione di questo illecito amministrativo incide su un giudizio penale, che è una cosa ben grave, evidentemente il giudice deve essere il giudice penale e non deve attendere o comunque utilizzare quello che può essere stato il giudizio, perchè di giudizio si tratta, sia pure giudizio non in senso tecnico, che viene emesso dall'autorità amministrativa la quale stabilisce la sanzione.

Quindi io ho presentato un emendamento che tende a ricostituire il testo del Go-

verno e pregherei proprio il Senato, anche coloro che sono contrari, di meditare su di esso, perchè mi pare degno di meditazione in quanto con quella norma che è stata soppressa, e che noi vogliamo ricostituire, si vuole dare ai cittadini, quando sono imputati in un processo penale, la garanzia che tutto il complesso della violazione viene esaminato ed accertato dal giudice penale, proprio perchè le conseguenze sono quelle tali conseguenze penali che non possono essere stabilite anche sulla base di un accertamento di carattere amministrativo.

Crede che dobbiamo ringraziare il senatore Poët che ci ha fatto notare quel refuso di carattere accidentale che si è verificato nella discussione generale alla Camera dei deputati, quando fra le esclusioni dalla depenalizzazione si sono messe le violazioni di cui all'articolo 132 del codice della strada. Questo avvenne tumultuosamente, mentre si varava il provvedimento, e la Commissione disse di escludere, tra gli altri, anche l'articolo 132. In effetti non può essere escluso, perchè, per le violazioni in esso previste, c'è la comminatoria dell'arresto, quindi esce veramente fuori da questo campo.

A J R O L D I , *f. f. relatore*. Ne esce automaticamente.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Infatti si vengono ad affermare due cose contraddittorie quando si dice che vengono depenalizzate le contravvenzioni punite con la sola ammenda di cui all'articolo 132, il cui illecito è invece punito con l'arresto. Quindi è una semplice svista che va corretta, ed è per questo che ho presentato un emendamento in proposito.

Ho presentato anche, a nome del Governo, un emendamento che mi pare interpreti un'esigenza che era stata esposta in Commissione e che poi non trovò applicazione in un emendamento. Io ero assente dalla riunione conclusiva della Commissione, altrimenti avrei ricordato ai colleghi commissari che le loro preoccupazioni dovevano essere tradotte in emendamento. Si trat-

ta della questione dell'inappellabilità o meno delle sentenze del giudice civile di primo grado quando si sia fatta opposizione. Questa questione è nota ai colleghi che si sono occupati del problema. Ci si è chiesti che cosa accada delle sanzioni pecuniarie minime. Anche per quelle c'è l'appellabilità?

In un primo momento pensammo che si potesse automaticamente applicare quella distinzione che esiste nel codice di procedura civile tra le sentenze appellabili e quelle non appellabili, sempre fermo il ricorso per Cassazione che non può essere eliminato. Ma questo in effetti non si può fare, perchè si tratta di una competenza per materia che è stata stabilita in questa legge. Non si va innanzi al pretore civile in relazione al valore della controversia: si va dal pretore civile perchè è stato scelto il pretore come competente per materia.

E allora, evidentemente, se noi non stabiliamo una norma, rimane l'appellabilità, e quindi dal pretore civile si può andare al tribunale prima di andare alla Cassazione.

Ora, se, come mi pareva, è prevalente nella Commissione la preoccupazione di abbreviare questo giudizio, io credo che si possa stabilire, con l'emendamento che ho presentato — e visto che si debbono introdurre degli emendamenti —, che le sentenze del pretore sono inappellabili, e fermo s'intende il ricorso in Cassazione.

Un'altra soluzione avrebbe potuto essere quella di distinguere fra le condanne civili di un certo valore e quelle di un altro, ma avremmo avuto una commistione di concetti fra competenza per valore e competenza per materia, e questa considerazione ci ha fatto preferire la soluzione più semplice.

Non insisto per il ripristino del testo relativo all'ipoteca, che è stato soppresso dalla Commissione, perchè è cosa che non mi dà molta preoccupazione. Vi possono essere ragioni anche importanti che militano a favore della decisione di sopprimere questo articolo.

Per ora, salvo a discutere delle singole questioni in sede di presentazione degli emendamenti, mi limito a concludere brevemente che questa legge è veramente attesa e importante. Se noi volessimo indulge-

re alle grandi discussioni teoriche, potremmo dire che essa veramente rappresenta qualcosa di nuovo nella legislazione italiana ed apre una strada sulla quale credo che dovremo proseguire. Quindi, essendo viva l'attesa ed importante la legge, credo che si possa senz'altro raccomandare al Senato, con sicura coscienza, la sua approvazione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Art. 1.

(*Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti*)

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, in luogo dell'ammenda, quando questa sola pena sia stabilita, per le violazioni delle norme appresso indicate:

a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 17;

b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;

c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;

d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Trimarchi e Battaglia. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « (Cessazione dell'illiceità penale

di fatti previsti come contravvenzioni. Limiti) ».

Sostituire il primo periodo con il seguente:

« Cessano di essere penalmente illeciti i fatti per i quali sia prevista la sola pena dell'ammenda e che si sostanzino in violazioni delle seguenti norme: ».

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha testè presentato un emendamento tendente a sostituire il primo periodo dell'articolo 1 con il seguente: « Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda: ».

Poichè la modificazione della rubrica dipende logicamente dalle eventuali modificazioni del testo normativo, ritengo che debbano essere anzitutto esaminati gli emendamenti relativi alla prima parte dell'articolo 1. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il suo avviso su tali emendamenti.

A J R O L D I , f. f. relatore. Onorevole Presidente, comincio dall'emendamento presentato dai senatori Trimarchi e Battaglia.

Effettivamente nel sistema del nostro ordinamento giuridico — e per quello che attiene in particolare all'ordinamento giuridico penale — è proprio dall'esistenza, dalla natura, dalla qualità e dalla quantità di una sanzione che si misura l'esistenza e la consistenza di un reato.

Io leggo a me stesso l'articolo 5 delle disposizioni di coordinamento del codice penale e delle disposizioni transitorie che conferma quanto ora mi sono permesso di esporre: « I reati si considerano delitti o contravvenzioni a seconda della diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia tra quelle indicate dall'articolo 17 del codice penale ». Nel caso, il testo di legge presentato dal Governo e approvato dalla Commissione dice: « Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, in luogo dell'ammenda, quando questa sola

pena sia stabilita, per le violazioni delle norme appresso indicate », e segue l'elencazione di tali norme.

Ora è chiaro che quando in un testo di legge si stabilisce che la sanzione che si applica non è più la sanzione penale ma è una sanzione amministrativa, da quel momento si deve intendere che quei determinati fatti non costituiscono più reato: cioè nè delitto nè contravvenzione. Però, detto questo, io non posso non accedere alla proposta fatta dall'onorevole Ministro, che, del resto, si discosta di poco dall'emendamento dei senatori Trimarchi e Battaglia, per il caso che si voglia, sia pure pleonasticamente, indicare nel testo della legge che quelle determinate casistiche previste, e che verranno punite con una sanzione amministrativa, non costituiscono più reato. *Melius abundare quam deficere*: vero è che qui non si tratta di *deficere* ma, se si vuole abbondare, la Commissione non ha nulla in contrario.

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Io prendo atto di quanto ha detto l'onorevole relatore e vorrei dire che il richiamo che egli ha fatto all'articolo 5 delle norme di coordinamento mi sembra fuor di luogo. Infatti quell'articolo si riferisce alla distinzione tra delitti e contravvenzioni, ma non fa riferimento al fatto reato. Ecco perchè, signor Presidente, guardando la sostanza di questo disegno di legge, ci siamo preoccupati del suo aspetto sociologico. Il fatto reato è, invero, qualcosa che è tale nella considerazione di un popolo in un determinato momento. Ne consegue che se per l'avvenire non vogliamo più considerare reati taluni fatti che dalla legge erano previsti come illeciti penali, lo dobbiamo dire chiaramente e non ricavarlo indirettamente, signor Presidente, dalla sanzione. Quindi, se non si vuole aderire al nostro emendamento che sotto il profilo formale mi sembra migliore e più consono — non me ne voglia l'onorevole Ministro — noi non possiamo non ripiegare su quello

presentato dal Governo che, in sostanza, traduce il nostro concetto di fondo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo e accolto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento presentato dai senatori Trimarchi e Battaglia tendente a sostituire il primo periodo dell'articolo 1 è stato ritirato.

A questo punto devo chiedere al Governo se non ritiene opportuna la sostituzione della rubrica dell'articolo.

REALE. *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra superflua perchè, come è stato detto e come è stato chiarito anche dal relatore, qui in fondo si tratta soltanto, sia pure superfluamente, di evitare degli equivoci. Ora, quando noi dichiariamo solennemente che determinate violazioni non costituiscono reati e sono soggette alle sanzioni, eccetera, mi pare che abbiamo risolto tutti i problemi che sono stati posti dal senatore Trimarchi e dal senatore Battaglia derivanti da quella preoccupazione. Una volta per tutte, cioè, è scongiurato il pericolo di confusione al quale essi hanno accennato.

Se io faccio qualche resistenza di fronte alle modificazioni sia pure innocue ma superflue, è perchè vi è una ragione di carattere pratico: quanto meno questa legge arriva modificata all'altro ramo del Parlamento tanto più probabile, facile e rapida sarà la sua approvazione definitiva nel testo inviato dal Senato.

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, insiste sull'emendamento tendente a modificare la rubrica?

BATTAGLIA. Signor Presidente, l'emendamento a noi sembra una conseguenza logica, tant'è che anche lei ha ritenuto opportuno che si discutesse prima l'emendamento all'articolo 1 della legge per poi tornare a quello relativo al titolo. Se abbiamo riformato l'articolo 1 secondo il nostro

concetto nella forma suggerita dal Governo, non vi è dubbio che come conseguenza si dovrebbe cambiare anche il titolo. Il concetto è sempre quello: nella nostra considerazione cessano di essere ritenute reati talune determinate contravvenzioni. E se così è, perchè non lo dobbiamo dire nel titolo? L'argomento che meno emendamenti si apportano alla legge tanto più facile ne sarà l'accoglimento da parte dell'altro ramo del Parlamento non mi sembra che sia molto ortodosso. Che cosa ci stiamo a fare noi qui se riteniamo che un emendamento...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Non deve attribuire alle mie parole un significato diverso da quello che ho loro dato. Io ho parlato di emendamenti superflui.

B A T T A G L I A. Ma perchè superflui? Tutto ciò che serve a chiarire meglio il concetto informatore, il pensiero-guida di un disegno di legge non penso che possa essere considerato superfluo. Ecco perchè, signor Presidente, noi insistiamo sull'emendamento, che riteniamo sia congeniale a quello che è stato già approvato all'articolo 1 del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Battaglia e Trimarchi tendente a sostituire la rubrica.

A J R O L D I, *f.f. relatore*. Il relatore concorda con quanto ha detto l'onorevole Ministro. Effettivamente l'indicazione che una determinata infrazione non è più considerata reato, e quindi non è più punita con le pene caratteristiche dei reati, è una indicazione che si dà in forma aggiuntiva; prima ho detto pleonastica. Nei titoli, i quali poi non hanno alcuna rilevanza giuridica agli effetti della natura del testo legislativo, ma hanno soltanto un certo contenuto esplicativo, io penso che debba restare ferma la dizione così come è stata predisposta nel testo originario. Anche nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, (la cito per ragioni analogiche) sulla repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, si dice, all'articolo 3, che vi sono delle violazioni di

norme che non costituiscono reato per cui sorge l'obbligazione del pagamento di una pena pecuniaria, ma non vi è intitolazione specifica, articolo per articolo. Nell'intestazione del titolo primo si legge soltanto: repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, e nient'altro.

Il relatore pertanto pensa che, anche per ragioni di sistematica, debba essere mantenuto fermo il titolo del testo governativo.

B A T T A G L I A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A. A me spiace rilevare ancora una volta che il richiamo che ha testè fatto l'onorevole relatore non si addica al nostro caso. L'articolo 3 poc'anzi invocato, infatti, se lo si legge bene, non fornisce certamente alcun elemento a favore della sua tesi. Quello che c'è di vero e di concreto è questo: che abbiamo riconosciuto che era necessario premettere che determinati fatti, che fino ad oggi sono stati considerati contravvenzioni e quindi reati, da oggi in poi, o meglio dall'entrata in vigore di questa legge in poi, non saranno considerati più tali.

Ed allora, se abbiamo ritenuto opportuno, signor Presidente, far questo, non comprendo perchè non si debba cambiare il titolo come da noi suggerito e si voglia parlare soltanto di mutamenti del sistema sanzionatorio, quasi che solo per il cambio del sistema sanzionatorio qualcosa da reato diventi, per ciò stesso, fatto lecito.

P R E S I D E N T E. Senatore Battaglia, mantiene dunque il suo emendamento?

B A T T A G L I A. Lo mantengo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della rubrica proposto dai senatori Trimarchi e Battaglia, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Pace, Nencioni, Turchi, Franza, Pinna e Ferretti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera *d*) dell'articolo 1, in fine, le seguenti parole: « escluse quelle concernenti infrazioni alla disciplina edilizia ».

Il senatore Pace ha facoltà di svolgerlo.

P A C E . Se lei mi consente, signor Presidente, intendo aggiungere altre considerazioni a quelle che ho già esposte in sede di discussione generale.

Io sono sicuro che, se il discorso non si svolgesse qui, dalla tribuna parlamentare a quella governativa, e si fosse intorno ad una tavola più o meno rotonda, non vi sarebbero argomentazioni che, pupille nelle pupille, a cuore aperto, si possano opporre alla validità dell'emendamento che io auspico.

Parliamoci con molta chiarezza. Che cosa prevedono i regolamenti comunali? Partiamo *ab ovo*, cioè dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, che determina l'ambito dei regolamenti comunali in ordine all'edilizia. Io non leggerò tutta la materia demandata da essa alla disciplina del regolamento comunale, in virtù dell'articolo 33, ma ricorderò soltanto che i regolamenti comunali sono chiamati a disciplinare anche l'altezza minima e massima dei fabbricati secondo le zone e secondo quelle che sono le prescrizioni delle Commissioni edilizie locali; gli eventuali distacchi dal fabbricato vicino; l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni; le sporgenze sulle vie sulle piazze pubbliche; l'aspetto dei fabbricati; le norme igieniche di particolare interesse edilizio; le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini; la recinzione, la manutenzione delle aree eccetera.

Vedete come i regolamenti comunali, in tema edilizio, abbiano un'ampiezza così vasta che bisogna pur tener presente, allorché noi, genericamente richiamandoci nel testo del Governo alle norme dei regolamenti comunali e provinciali, veniamo anche a comprendere nella perseguita depenalizzazione queste norme edilizie elencate nell'articolo 33 della legge che ho richiamato

Ed allora non mi stanco di ripetere che mi pare particolarmente inopportuno che, in questo momento, noi andiamo a depenalizzare le infrazioni edilizie quasi che siano degli illeciti amministrativi di nessuna rilevanza etica, politica, sociale.

Io vi prego di considerarlo tutto questo; non è una presa di posizioni ostinata: né cade il regime, se per avventura voi accogliete questo emendamento. Al Sindaco, concordemente noi addebitiamo una diffusa generale inerzia; ed è giusto quello che ha detto l'onorevole Ministro lamentando questa cronica inerzia, a mio avviso, concretantesi in una vera e propria omissione di atti di ufficio. Conseguentemente, se il Sindaco stesso non impone l'abbattimento delle costruzioni abusive, in tutto o in parte, (giustamente si è chiesto, quale edificio si sia abbattuto) noi ora, con l'articolo 8, in relazione all'articolo 1 lettera *d*), veniamo a conferirgli la competenza di determinare la somma dovuta per la violazione delle norme edilizie. Nell'irrogazione della sanzione da parte proprio di questo sindaco io vedo un dispositivo abnorme, come norma veramente che è fuori da qualunque logica e legislativa e razionale.

Infine, per concludere senz'altro, a chi mi volesse opporre che si tratta pur sempre di una contravvenzione, vorrei rispondere che l'infrazione edilizia, molte volte, può essere cosa di poco conto, ma il più delle volte incide anche sulla sicurezza. Lo noti l'onorevole Ministro: tante volte l'infrazione edilizia, la costruzione abusiva in tutto o in parte viene a creare una situazione di pericolo dalla quale può derivare del danno alla collettività.

Io sono certo che voi vorrete venire incontro alla mia invocazione a che siano escluse dalle norme dei regolamenti e comunali e provinciali (ma è riguardo ai comunali che forse il mio emendamento troverebbe la sua più propria collocazione) le infrazioni edilizie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, ho ascoltato con molto interesse l'illustrazione che il senatore Pace ha fatto dell'emendamento, ma la Commissione ha un po' l'impressione che su questo punto si sia verificato un equivoco. Infatti la legge contempla l'inclusione nell'ambito delle sanzioni amministrative, quindi degli illeciti amministrativi, delle infrazioni alle norme dei regolamenti municipali. Ma non penso che il legislatore abbia mai voluto introdurre in queste sanzioni e quindi depenalizzare le infrazioni che riguardano invece la legge urbanistica alla quale si è riferito il senatore Pace. La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 41, prevede due tipi di infrazioni: una è l'inosservanza delle prescrizioni costruttive in armonia con i piani regolatori o coi programmi di costruzione per quei comuni dove non vi è il piano regolatore, e questa è effettivamente punita soltanto con l'ammenda, quindi con una pena pecuniaria; l'altra invece riguarda opere ed edifici costruiti senza licenza di costruzione o peggio ancora di cui si è proseguita la costruzione dopo la diffida e l'ordine di sospensione del sindaco.

P A C E Per queste c'è la pena detentiva.

A J R O L D I , *f.f. relatore*. Qui oltre alla pena pecuniaria c'è anche l'arresto che è congiunto, non è alternativo. Ora ambedue queste ipotesi sono escluse dalla depenalizzazione, perchè qui non siamo nell'ambito dei regolamenti comunali puri e semplici ma nell'ambito di una disposizione di legge che riguarda l'interesse pubblico non limitato soltanto al piano comunale ma che opera a livello nazionale. È chiaro, quindi, che tutte le volte che le infrazioni alle norme di costruzione, anche se colpite soltanto con la pena pecuniaria, riguardino una casistica che concerne la legge urbanistica, ovviamente non sono comprese nella depenalizzazione, mentre restano comprese tutte le altre più modeste infrazioni alle norme dei regolamenti municipali, compresi anche i regolamenti di igiene o i regolamenti edilizi.

Mi pare, quindi, che non sia il caso di estendere l'esame da parte del Senato a una serie di ipotesi che non sono comprese nella legge. Chiarito questo, penso che probabilmente il senatore Pace non vorrà insistere nell'emendamento in ordine al quale la Commissione si dichiara contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già esposto ripetute volte cordialmente, anche al senatore Pace in Commissione, le ragioni per le quali credo che sia esagerata questa sua preoccupazione. Voi avete udito poco fa il relatore mettere a punto i termini della questione. Ma io voglio aggiungere o meglio rendere esplicito qualcosa che era già implicito nelle considerazioni di poco fa del relatore. Noi abbiamo in discussione alla Camera (ve lo dico come testimone, perchè partecipo alla discussione in Commissione di giustizia, che deve fornire il parere) il famoso stralcio della legge urbanistica in cui sono punite assai più gravemente che per il passato tutte le infrazioni, cioè tutte le ribellioni, ai precetti urbanistici. E poi vi è quella che fin da principio ho ricordato al senatore Pace, l'unica sanzione efficace. Se noi partiamo dalla realtà — dovremmo dire dalla ipotesi, ma purtroppo forse dobbiamo parlare di realtà — che cioè questi regolamenti non si rispettano, le sanzioni stabilite di carattere amministrativo non vengono applicate, allora è inutile, qualunque legge noi facciamo, qualunque sanzione noi applichiamo essa non va. Ma io vorrei ricordare al senatore Pace che le gravi violazioni alle norme urbanistiche sono punite, diciamo, con la demolizione della cosa; e proprio lo strumento dell'ammenda è stato quello col quale si è evasi sempre e si continua ad evadere a questo obbligo di demolire le cose fatte, perchè si paga l'ammenda e tutto finisce. Quindi non vorrei che il senatore Pace, tendendo ad evitare una attenuazione delle sanzioni, finisca col lasciare uno degli strumenti attraverso il quale avviene di fatto l'evasione da quelle

sanzioni ben altrimenti importanti che si riflettono sulla cosa.

Quindi io vorrei, più che dichiararmi contrario come ha fatto e come fa il relatore, pregare lo stesso senatore Pace di rendersi conto della superfluità del suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Pace, insiste nel suo emendamento?

PACE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se l'odierna risposta fosse stata formulata in sede di Commissione, proprio da quella cordialità dell'onorevole Ministro che molto mi onora, se queste risposte e considerazioni mi fossero — ripeto — venute in sede di Commissione, io non avrei, allora, insistito sull'emendamento. Ma allora mi si rispose diversamente, cioè mi si disse che era fuor d'opera volere escludere dalla depenalizzazione queste infrazioni edilizie. E questo fu il tema, nelle sue grandi linee, della polemica tra di noi. Oggi come oggi, chiarito tutto questo, restando fermo che le infrazioni ai regolamenti edilizi locali sono escluse da questa degradazione da reato a illecito amministrativo, io non posso che prenderne con gioia atto sia come cittadino sia come senatore, pur facendo osservare al senatore Ajroldi, sempre così acuto e di infinite risorse, che, quando egli limita il riferimento alla legge urbanistica, dimentica però che quelle norme della legge urbanistica sono recepite dai regolamenti comunali. La legge urbanistica prescrive che i regolamenti comunali abbiano a dettare norme in merito a determinate materie. Sono i regolamenti comunali i quali, adeguandosi poi alle direttive segnate dalla legge urbanistica, debbono dettare le prescrizioni correlative e quindi con le sanzioni che sono previste dalla legge urbanistica. Ma tutto questo è ormai superato nella teoria delle formulazioni astratte, restando ferma nei nostri atti parlamentari l'interpretazione che autorevolmente ne viene: che cioè le infrazioni edilizie sono fuori del nostro tema, sono quindi al di là e fuori delle mie preoccupazioni.

AJROLDI, f.f. relatore. Le infrazioni edilizie previste dalla legge urbanistica del 1942.

PACE. Ma i regolamenti comunali hanno il loro ambito prescritto dalla legge urbanistica e, se contenessero delle norme fuori o contro la legge del 1942, più volte si è detto che sarebbero disposizioni per loro natura abnormi e quindi « non attuabili ». Ad ogni modo, prendo atto di tutto questo e aderisco all'invito dell'onorevole Ministro di non insistere, anche a nome dei miei colleghi, nel proposto emendamento.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Torelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

« e) norme del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del testo unico delle leggi sulla pesca;

f) norme del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, contenente modificazioni ed aggiunte al testo unico di cui sopra;

g) norme della legge 30 settembre 1920, n. 1349, contenente disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi;

h) norme del decreto-legge 29 dicembre 1939, n. 2255, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge 5 febbraio 1934, numero 327, che disciplina l'esercizio del commercio ambulante;

i) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, contenente il disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli ».

PRESIDENTE. Il senatore Torelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, ringrazio anzitutto il signor Ministro dell'interpretazione che ha

dato di questa legge. Ha detto che non è un espediente ma un nuovo principio di politica criminale. Questo concetto era quello che io pure avevo affermato in sede di discussione generale.

Ora, l'emendamento che io ho proposto, cioè l'aggiunta di altri reati ai due previsti nella legge, partiva appunto dal presupposto che la presente legge costituisce l'affermazione di un nuovo principio. Io mi sono chiesto: perchè affermare questo nuovo principio soltanto per quanto riguarda reati attinenti alla circolazione stradale e alle norme dei regolamenti comunali? Mi si potrebbe rispondere immediatamente: soltanto questi, perchè se poniamo la mano in tutto il campo dei reati puniti con la sola ammenda ci vorrebbero mesi e mesi per identificarli, a partire dal codice fino a centinaia di leggi speciali.

Tutto questo lo comprendo. Ma allora, mi sono domandato, perchè affermare tale principio — che lei giustamente, signor Ministro, ha fatto valere e che è condiviso da tutti — proprio sulla circolazione stradale che è argomento scottante di oggi; perchè affermare la minima entità del fatto per dei reati che saranno anche minimi in se stessi ma che hanno riferimento, oggi, a quel grande problema che è l'educazione stradale? Quando il problema dell'educazione stradale sarà risolto, allora potremo con animo tranquillo ritenere minimi anche questi fatti.

Comunque io non mi sono posto tutta questa questione, l'ho superata. Chiedevo soltanto di poter aggiungere a questi reati del codice penale che si ritengono minimi — ma che per me non sono affatto minimi in questo tempo — qualche altra fattispecie scelta a caso, proprio per riaffermare il concetto che non siamo davanti ad un caso — circolazione stradale — ma siamo di fronte all'inizio di un cammino nuovo.

Sotto questo profilo ho preso a caso dei reati: i reati per la violazione della legge sulla pesca, i reati connessi ai provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi (i cartellini sugli oggetti esposti nelle vetrine), i reati collegati alla disciplina dell'esercizio del commercio ambulante. Cose quindi di minimissimo conto, di irrisoria rilevanza.

Oggi arriviamo al punto che nell'articolo 1 abbiamo sanzionato il principio che questi fatti non costituiscono reati; teniamo però presente che, con questa definizione « non costituiscono reati », da oggi in avanti tutti noteremo la grave discrasia per cui non costituiscono reati queste contravvenzioni al codice stradale, ma continueranno ancora chissà per quanti anni a costituire reati fatti di ben minore importanza.

Per evitare questa valutazione macroscopica e sotto certi aspetti urtante, io mi ero permesso di aggiungere queste tre fattispecie — se ne sarebbero potute portare a decine — ed anche per sanzionare con i fatti l'opinione espressa molto esattamente dal Ministro: stiamo compiendo un primo passo. E allora compiamolo nella realtà della vita quotidiana, di tutti i giorni. È per questo che mi ero permesso — e anticipo quello che avrei potuto dire dopo — di proporre la mutazione del titolo, mutazione resa ancor più necessaria adesso, dopo che è stato votato l'articolo 1. Io proponevo il seguente titolo: « Modifica del sistema sanzionatorio di un primo gruppo di ipotesi contravvenzionali dichiarate illeciti amministrativi ». Invece di dire « ipotesi » potremmo anche dire « reati contravvenzionali ». Comunque, attraverso questo emendamento intendevo riaffermare che si tratta effettivamente di un primo gruppo, dell'inizio della nuova strada che è stata intrapresa.

Egregio signor Ministro, lei ha concluso dicendo che è una legge molto attesa. Io non voglio disilluderla, ma questa legge così come è oggi, con questi due tipi di reato, è attesa soltanto dagli uffici giudiziari per sfollare i loro archivi. Il principio, che lei ha valutato e che io condivido, noi lo potremo affermare soltanto aggiungendo qualche reato minore, così come io mi sono umilmente proposto di fare, a quei reati maggiori che sono previsti all'articolo 1.

Per quanto concerne poi la sua osservazione che allora qui si dovrebbe mutare tutto, io ritengo che con i reati da me indicati non si debba mutare niente. Sono tutti e tre reati della minima entità, che vengano commessi in località specifiche e bene in-

dicare. L'applicazione della sanzione amministrativa rientrerà nei poteri del sindaco del luogo in cui è stato commesso il reato.

Mi permetto aggiungere che in ogni caso, qualora effettivamente da un punto di vista tecnico la Commissione e l'onorevole Ministro ritenessero impossibile per il momento includere altri titoli di reato, io insisto perchè il titolo sia modificato e perchè, per essere consentanei con l'impostazione di diritto data dal Ministro a questa legge, si legga nel titolo che questo è il primo gruppo di contravvenzioni o di reati, in modo da dare la dimostrazione pratica che abbiamo imboccato un nuovo cammino. Altrimenti daremmo l'impressione di avere concesso indulgenza a contravventori che a tutt'oggi non hanno mai dimostrato di meritarsela.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

A J R O L D I , *ff. relatore.* Desidero innanzitutto far presente che, forse a causa di una svista, la lettera *i*) dell'emendamento, riferentesi alla legge 20 giugno 1935, corrisponde alla lettera *c*) dell'articolo 1 del testo governativo.

Per quanto riguarda le altre ipotesi, sono d'accordo che si tratta di ipotesi prese a caso, ma proprio per questo io pregherei il senatore Torelli di non insistere per l'inserimento di questa casistica. Infatti, o si arriva ad una regolamentazione generale come quella che, se non ricordo male, è stata sostenuta dal senatore Maris in Commissione, cioè si perviene al concetto di considerare tutte le ipotesi contravvenzionali e di fare una specie di selezione tra le contravvenzioni che devono rimanere nell'ambito della legge penale e quelle che devono essere eliminate, oppure bisogna lasciare a questa legge la sua caratteristica che è stata così bene illustrata dall'onorevole Ministro quando ha detto che si tratta di una legge pilota.

Se noi andiamo a reperire, per esempio, le disposizioni del testo unico delle leggi sulla pesca, ci si può chiedere se non sia anche il caso di considerare tutto il set-

tore dell'agricoltura, comprese anche le infrazioni del testo unico delle leggi sulla caccia; e poi dovremmo scendere ad esaminare i casi specifici. Ad esempio, per quel che riguarda il testo unico del 1931 sulla pesca, ci sono talune ipotesi nelle quali, anche se la pena comminata è soltanto quella dell'ammenda, è ben difficile arrivare a stabilire l'esistenza di una semplice sanzione amministrativa e non di una sanzione penale, come quando si pesca avvelenando le acque, oppure ci si introduce nel diritto esclusivo di pesca altrui, e via dicendo; senza considerare che, introducendo questo altro settore di provvedimenti legislativi, bisogna trovare l'organo il quale deve comunicare le sanzioni, che evidentemente — mi riferisco sempre al testo unico delle leggi sulla pesca — non potrà essere il sindaco, poichè per il diritto esclusivo di pesca la competenza è del Ministero, per cui probabilmente dovrà provvedervi il prefetto, mentre per il settore della vigilanza sulla pesca, essendo competente l'Amministrazione provinciale, dovrebbe provvedervi, a sensi della legge delega del 1955, il Presidente dell'Amministrazione provinciale.

Trovo anche indicate le norme che disciplinano l'esercizio del commercio ambulante. Faccio presente al senatore Torelli che proprio in questi giorni si discute in sede referente dinanzi alla prima Commissione la riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che ha diretta attinenza a questa materia. Mi pare quindi non tempestivo in questo momento inserire una casistica che non è completa, non è omogenea, e che quindi lascia ancora al punto di prima il testo di legge, cioè non lo completa, tanto è vero che lo stesso senatore Torelli chiede, con un altro emendamento, di mutare il titolo indicandolo come « modifica del sistema sanzionatorio di un primo gruppo di ipotesi contravvenzionali ».

Ora anche su questo punto mi permetto di far presente che le disposizioni di legge, anche se, in ipotesi, dovessero riguardare un solo caso, sono sempre disposizioni di carattere generale.

Come possiamo dire di varare a rate delle disposizioni legislative facendo presente al

cittadino che si tratta di un primo gruppo di depenalizzazioni e quindi di sanzioni amministrative, di infrazioni che non sono più reati ma che diventano solo illeciti amministrativi? Il legislatore non può che formulare, anche sotto il profilo del titolo, una indicazione di carattere generale. Io vorrei esprimere, quanto al titolo, un avviso che è esclusivamente di carattere personale: se io dovessi modificare il titolo — perchè confesso che quella indicazione di « sistema sanzionatorio » non è che solleciti le mie personali preferenze — direi senz'altro « sanzioni amministrative in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali », ma non vedrei come sia possibile indicare sotto un profilo settoriale, che poi non è omogeneo, un provvedimento di legge che deve essere un provvedimento di carattere generale.

Per queste considerazioni pregherei il senatore Torelli, pur tenendo conto del suo apporto di collaborazione del quale il Senato conserverà il ricordo negli atti di questa Assemblea, di non voler insistere in questo momento perchè si tratta di una situazione che non è ancora matura per una estensione a tutta la casistica della depenalizzazione delle contravvenzioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Io mi riferisco a quanto ho detto in sede di discussione generale e mi associo *toto corde* alle considerazioni testè fatte dal relatore, nel senso della inopportunità di questa modificazione così importante. Pertanto anch'io pregherei il senatore Torelli di non voler insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Torelli, mantiene il suo emendamento?

TORELLI. Pur non condividendo i motivi addotti dal relatore, almeno sotto certi aspetti, ritiro l'emendamento pregando però che il titolo del disegno di legge sia modificato quanto meno in aderenza all'emendamento precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Maris, Kuntze, Morvidi e Rendina hanno presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 1-bis.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità per la violazione delle norme di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, dell'articolo 1 della presente legge, si tiene conto dei criteri fissati dagli articoli 43, 45, 46, 47, 48 e 59 ultimo comma del Codice penale.

PRESIDENTE. Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARIS. Onorevoli colleghi, con l'articolo 1 abbiamo mutato la natura di alcuni illeciti. Mutare la natura dell'illecito non significa mutare la fattispecie. Ma il disegno di legge non indica quali sono i presupposti, gli elementi costitutivi, le condizioni di punibilità di questo illecito amministrativo. Per cui temiamo che gli interpreti di domani — sindaco e prefetto — possano trovarsi in grave imbarazzo e, nel silenzio della legge, possano essere portati a identificare l'illecito con il fatto, senza andare oltre in una necessaria indagine per stabilire se ricorrono nel caso concreto le condizioni che rendono punibile l'illecito.

Ecco perchè riteniamo che sia opportuno introdurre nella legge questo emendamento, che richiama l'interprete all'osservanza delle norme di cui agli articoli 43, 45, 46, 47, 48 e 59, ultimo comma, del codice penale. Così procedendo, riaffermiamo che la degradazione da illecito penale a illecito amministrativo non comporta una diversa configurazione del fatto, il quale, per essere illecito sia pure sul piano amministrativo, deve continuare ad essere un fatto riprovevole perchè evitabile. Se l'interprete accerta che

l'illecito non era evitabile per caso fortuito o forza maggiore o per circostanze non conosciute o erroneamente supposte come esistenti da chi ha violato la norma, l'interprete non deve applicare la sanzione. Queste sono le ragioni del nostro emendamento.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Per la mia parte, onorevole Presidente e onorevoli senatori, esprimo il dispiacere di non poter concordare sullo emendamento degli onorevoli colleghi Maris, Kuntze, Morvidi e Rendina, per un ordine coerente di sistematica fondamentale. In buona sostanza io dico: disdiciamo un momento tutto quello che abbiamo affermato fino adesso e riteniamo che sia un reato; se è un reato, è inutile richiamare gli articoli 43, 45, 46, 47, 48 e 59 del codice penale che sono gli articoli fondamentali della responsabilità per reato. Noi non possiamo più, *de lege condenda*, parlare di reato; dobbiamo parlare di illecito amministrativo. Ed allora, se si tratta di illecito amministrativo e non di reato, non possiamo trasporre dal campo proprio del reato, cioè dalla configurazione in tutti i suoi estremi della responsabilità penale, al campo della sanzione amministrativa quella somma di norme che presiedono alla responsabilità penale, ossia per reato.

Per queste ragioni noi esprimiamo un modesto avviso contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *f.f. relatore*. Il senatore Maris e i suoi colleghi con questo emendamento vorrebbero, diciamo così, consacrare anche in questa legge alcune norme che sono caratteristiche del codice penale. Ora, è chiaro che il provvedimento con il quale si comminerà la sanzione è un provvedimento di carattere amministrativo e quindi sotto questo profilo ha tutte le caratteristiche

dell'atto amministrativo, il che naturalmente non comporta la possibilità di introdurre nella legge norme specifiche del codice penale alcune delle quali, come per esempio l'articolo 49 — reato supposto erroneamente o reato impossibile —, sono difficilmente ipotizzabili nella casistica delle sanzioni amministrative.

Però io penso che quando il prefetto, il sindaco o il presidente dell'Amministrazione provinciale si troveranno di fronte al rapporto degli agenti che hanno provveduto ad elevare la contravvenzione, dovranno tener conto dell'esistenza di una coscienza e di una volontà e di tutte le altre eventuali condizioni attraverso le quali si possa accertare se esiste o non esiste sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo la infrazione di carattere amministrativo.

Quindi non è possibile inserire nella legge il contesto dell'articolo 1-*bis* con l'indicazione di norme del codice penale, perchè proprio nel momento in cui il legislatore enuclea dal codice penale e dalle leggi speciali quella determinata casistica, non può formalmente reinserire nella legge questi principi di carattere generale del codice penale. Però è certo che, anche il provvedimento amministrativo, che viene a comminare una sanzione, parte da alcuni criteri fondamentali che collimano, almeno in via di massima, con quelli del codice penale e non solo con quelli: anche con alcuni principi generali del codice civile incominciando dall'articolo 2043 dello stesso codice ed altri seguenti, 2048, 2049 e 2054, quest'ultimi specificatamente richiamati nel disegno di legge.

Mi permetterei quindi, come ho fatto prima con il senatore Torelli, di pregare anche il senatore Maris di ritirare questo emendamento perchè in sostanza so che le sue aspirazioni al raggiungimento dei fini di giustizia anche nel campo amministrativo sono esigenze già soddisfatte dal contesto della legge presentata dal Governo ed approvata dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono dello stesso parere del relatore, e per entrambi gli aspetti lumeggiati dal senatore Pace. Prima di tutto c'è l'impossibilità formale, vorrei dire, di utilizzare espressamente strumenti del codice penale una volta che abbiamo abolito il carattere di reato, e questo è stato sottolineato dal relatore. Poi vi è, come ha sottolineato il relatore, la superfluità di questo richiamo. Credo che questa conforme dichiarazione del relatore e del Ministro sulla superfluità del richiamo possa placare le apprensioni dell'onorevole Maris e dei suoi colleghi. In effetti, a parte certe specifiche norme che vengono richiamate, i principi generali sulla responsabilità, sui presupposti della responsabilità e quindi della sanzione civile, penale o amministrativa sono esistenti anche in questa legge. Evidentemente ci sarà una maggiore difficoltà, data la natura di questi illeciti, a fare l'accertamento, per lo meno in sede amministrativa; in sede di opposizione comunque si potrebbero riportare quegli elementi, per esempio la forza maggiore, il costringimento fisico, tutto ciò che esclude la volontà della gente.

Quindi a parte queste difficoltà di fatto, che però non esistono in sede di reclamo al giudice civile, evidentemente è superfluo oltre che impossibile per ragioni formali fare richiamo alle norme del codice penale ed è superfluo perchè si tratta nella loro maggioranza, nella loro essenza, di principi che presiedono alla responsabilità, sia penale, sia civile, sia amministrativa. Quindi anch'io mi associo alla preghiera del relatore di ritirare questo emendamento, il quale credo perda anche significato, vorrei dire necessità, dopo le spiegazioni date dal relatore e dal Ministro.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, mantiene il suo emendamento?

M A R I S . Per le considerazioni svolte dalla Commissione e dal Ministro, ritiro lo emendamento. Mi pare sia chiaro che i principi, che in via esplicita erano evocati dall'emendamento, sono comunque ritenuti impliciti alla legge sia dalla Commissione che

dal Ministro, per cui i principi sulla responsabilità anche per gli illeciti amministrativi continueranno ad essere quelli che sono oggi per gli illeciti penali.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 2.

(Entità della somma dovuta).

La somma dovuta ai sensi dell'articolo precedente è pari all'ammontare dell'ammenda stabilita nelle norme ivi citate.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Trimarchi e Battaglia. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « (Natura ed entità della sanzione) ».

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le violazioni delle norme di cui al precedente articolo è dovuta, quale sanzione amministrativa, una somma pari all'ammontare dell'ammenda stabilita in dette norme ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, non vi è dubbio che, purtroppo, da qualche tempo a questa parte noi non abbiamo più leggi che sotto il profilo linguistico-letterario possano dirsi perfette. A più forte ragione non possiamo avere disegni di legge perfetti, ma solo perfettibili. Ecco perchè, anticipando quello che potrà essere un argomento contrario dell'onorevole Ministro, vorrei che egli non mi dicesse ancora una volta che l'emendamento è superfluo. L'emendamento ha, invece, un fine di chiarezza, signor

Presidente, e vorrei dire che ha anche in sè la volontà di perfezionare sotto il profilo letterario il disegno di legge.

Il titolo dell'articolo 2 (« Entità della somma dovuta »). Con riferimento a siffatto titolo, onorevoli colleghi, io vorrei chiedervi se esso vi sembra rispondente a certe esigenze che il legislatore ha il dovere di rispettare. Che cos'è questa somma? La somma in fondo è la sanzione. E allora diciamo: entità della sanzione. Ma di che sanzione si tratta? Abbiamo stabilito che non è più una sanzione di natura penale, ma solo di natura amministrativa. Ecco perchè nel nostro emendamento si legge: « (Natura ed entità della sanzione) ». Potremmo anche dire: « (Entità della sanzione amministrativa) ».

Penso, onorevole Presidente, che nella discussione e nell'approvazione delle nostre due proposte di modifica non vi sia una priorità dell'emendamento sull'articolo rispetto a quello sul titolo, perchè anche a non accettare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 da noi proposto si può sempre e si dovrebbe sempre, secondo i nostri auspici, cambiare il titolo di detto articolo.

Ciò detto, onorevole Presidente, vengo ora all'emendamento sul testo dell'articolo 2.

Vorrei domandare agli onorevoli colleghi se essi non ritengano che, sotto il profilo linguistico-letterario, il nostro emendamento, ferma rimanendo la sostanza dell'articolo, non ne migliori la forma.

Onorevole Ministro, noi legislatori abbiamo anche il dovere di cercare di migliorare la forma. Non mi dica pertanto che il nostro emendamento è superfluo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I , f.f. relatore. Onorevole Presidente, sia per quanto riguarda l'emendamento sul titolo che per quanto riguarda l'emendamento sull'articolo dobbiamo confermare quanto è già stato detto a proposito dell'articolo 1, precisando che con la modifica del primo comma dell'articolo 1 è stata introdotta la dichiarazione che quei

fatti non costituiscono più reato ed anche la definizione specifica della natura della sanzione. L'articolo 1 definisce la natura della sanzione amministrativa. In che cosa consiste la sanzione amministrativa? Consiste nel pagamento di una somma. Questo termine ripete il testo dell'articolo 24 e dell'articolo 26 del codice penale. La multa e l'ammenda consistono nel pagamento allo Stato di una somma. Quindi l'articolo 2 non riguarda più la definizione della natura della sanzione, ma riguarda soltanto la definizione dell'entità quantitativa della somma che è dovuta per quella sanzione e spiega che tale somma corrisponde all'ammontare dell'ammenda stabilita nelle norme ivi citate. Per questi motivi la Commissione ritiene, con tutto il rispetto per la tesi sostenuta dal senatore Battaglia sempre con rilevanza di argomenti dei quali la Commissione si rende conto, che questa volta dopo l'emendamento che è stato portato all'articolo 1 si tratti di un fuor d'opera, perchè qui non stiamo più discutendo sulla natura e l'entità della sanzione ma soltanto sulla quantità della somma alla quale la sanzione corrisponde. Quindi la Commissione opina per il mantenimento sia del titolo che del testo governativo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono pienamente d'accordo con il relatore nel rilevare appunto che questa è la riproposizione di un problema che è stato proposto e che è stato risolto in modo soddisfacente in conformità delle esigenze che erano state presentate a proposito dell'articolo 1. Non è che in ogni articolo abbiamo il bisogno di ripetere: guardate bene che si tratta non di un reato ma di un illecito amministrativo e la sanzione è amministrativa. Come giustamente ha rilevato il relatore, l'articolo 2 è proprio l'articolo che stabilisce l'entità di questa sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma della cui natura si è discusso nell'articolo 1. Vogliamo ripetere tutti i momenti questo fatto? Non credo che sia asso-

lutamente necessario e quindi sono anch'io contrario all'approvazione dei due emendamenti.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, vorrei modificare l'emendamento del titolo in questo modo: « Entità della sanzione », al posto di: « Entità della somma dovuta ». Non le pare che sia migliore, onorevole Ministro, questa formula?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non so se è migliore o peggiore, perchè qui siamo scesi proprio al contenuto della sanzione.

B A T T A G L I A . Ma la somma non è la sanzione, onorevole Ministro?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. La sanzione è il pagamento di una somma e lo sappiamo. Qui si stabilisce la quantità della somma da pagare, perciò si parla di entità della somma.

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, insiste nei suoi emendamenti?

B A T T A G L I A . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora anzitutto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dai senatori Trimarchi e Battaglia. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento sostitutivo della rubrica è quindi precluso.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli 3 e 4, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 3.

(*Solidarietà*)

Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera *a*) e *c*), della presente legge, il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Qualora le violazioni di cui all'articolo 1 lettere *b*) e *d*) della presente legge siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Non trasmissibilità della obbligazione*).

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati BIANCHI Gerardo ed altri. — « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 63 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo ai concorsi riservati per le qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2099);

« Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle tele-

comunicazioni, del Direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni » (2100);

« Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto » (2101).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato il seguente disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della " Fondazione Acropoli Alpina " » (2050).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Azienda portuale magazzini generali di Trieste, per gli esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65 (*Doc. 29*).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , *Segretario:*

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, GRANATA, MAIER, BERGAMASCO, LEVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Gli interpellanti, visto che il 10 marzo 1966 la Commissione di indagine prevista dalla legge 26 aprile 1964, n. 310, consegnò al Ministro della pubblica istruzione la relazione dei suoi lavori tesi a condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze

in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e a formulare proposte concrete al fine di perseguire obiettivi di revisione delle leggi di tutela nonché delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili, di ordinamento del personale in rapporto alle effettive esigenze e di adeguamento dei mezzi finanziari;

considerato che i termini previsti dalla stessa legge n. 310 per la presentazione da parte del Governo alle Camere dei disegni di legge sono da tempo scaduti;

avendo avuto notizie che la Commissione ministeriale nominata dal Ministro della pubblica istruzione per studiare le suddette proposte ed approntare gli schemi dei disegni di legge avrebbe terminato i suoi lavori;

constatato che le condizioni del patrimonio culturale italiano permangono gravi e precarie e che così lungo volger di tempo in attesa dei necessari incrementi di spesa nonché delle indispensabili innovazioni legislative ne rende sempre più difficile la tutela,

chiedono le ragioni di un così preoccupante ritardo in ordine agli adempimenti previsti dalla legge e di sapere quando il Governo sarà in grado di presentare i disegni di legge sulle nuove norme di tutela del patrimonio culturale. (572)

ALBARELLO, LUSSU, SCHIAVETTI, MASCIALE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Sui rapporti con la Germania federale e con la Germania democratica.

Per conoscere soprattutto se la politica unilaterale dell'Italia non costituisca un'altra difficoltà da aggiungersi alle tante che, dal 1963 ad oggi, rendono pesanti e lenti i lavori della Conferenza del disarmo, costretta periodicamente ad aggiornarsi, persino per un periodo di sei mesi, com'è avvenuto ultimamente.

Essendo il riarmo della Germania federale il primo problema europeo cui sono legate le sorti della distensione e della pace, appare ormai ben difficilmente sostenibile la tesi che l'Italia, per una allegata fedeltà ai trattati, continui a rifiutare il riconoscimento della Germania democratica. Anche

perchè il disarmo delle due Germanie si presenta come la premessa della loro riunificazione.

Gli Stati, inoltre, che hanno rapporti e con l'una e con l'altra Germania, non sono più un'eccezione e la dottrina di Hallstein è, per la Germania federale, non un principio costituzionale, ma solo una affermazione di valore teorico, superata dalla realtà.

Nè potrebbe considerarsi un ostacolo al riconoscimento della Germania democratica l'appartenenza dell'Italia all'Alleanza atlantica, mentre la Germania democratica fa parte dell'Alleanza di Varsavia, poichè il nostro Paese mantiene ottime relazioni diplomatiche anche con potenze di Varsavia. Sarebbe anzi un passo in avanti verso il superamento dei blocchi militari contrapposti.

Gli interpellanti chiedono pertanto di conoscere se il Governo, nello stesso interesse nazionale, non ritenga giunto il momento di iniziare, nelle forme più opportune, presso l'una e l'altra delle due Germanie, passi tendenti a stabilire rapporti diplomatici con la Germania democratica. (573)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O N A F I N I , Segretario:

PASSONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quale fondamento hanno le notizie che circolano nella Valle di Susa (provincia di Torino) sul probabile annullamento del servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Bussoleno-Susa.

L'interrogante fa presente che mentre tale provvedimento non attenuerebbe il *deficit* d'esercizio della linea stessa, dovendo essa permanere per il servizio trasporto merci interessante le industrie di Susa, arrecherebbe, invece, grave disagio alle popolazioni interessate, costrette in tal caso a transitare giornalmente su linee automobilistiche più costose e meno agevoli, specialmente nei periodi invernali e costituirebbe al-

tro elemento negativo per la già depressa economia della Valle, la quale attende piuttosto agevolazioni incrementative della vita della sua popolazione. (1712)

MORETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza della profonda delusione manifestata dai cittadini alluvionati di Grosseto e provincia a causa dell'ingiusto criterio di ripartizione dei fondi di solidarietà nazionale sottoscritti in tutto il Paese ed all'estero e pervenuti per sovvenire le popolazioni colpite dalle recenti calamità, alla Presidenza del Consiglio;

e per conoscere, dopo l'intervento dell'Associazione dei cittadini colpiti dalle alluvioni, costituitasi da tempo ed operante in Grosseto, se non intenda provvedere ad una sollecita integrazione del contributo all'ECA di Grosseto, in equo rapporto con le somme stanziare per altre provincie italiane, e giuste le istanze dall'interrogante avanzate in precedente interrogazione, peraltro restata senza risposta, e relativa ad altra analoga precedente assegnazione di fondi. (1713)

BRAMBILLA, FIORE, VACCHETTA, BOC-CASSI, TREBBI, BITOSSO, BERA, CAPO-
NI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intenda attuare perchè siano garantite ai lavoratori e familiari assicurati all'INAM le prestazioni gratuite dei medicinali, prestazioni attualmente gravemente compromesse dalla controversia esercenti farmacisti-INAM, provocata dai ritardi con cui l'Istituto di assistenza malattia fa fronte ai propri impegni economici;

per sapere, inoltre, nell'attesa che si addivenga all'auspicata riforma dell'attuale sistema mutualistico e sanitario, quali disposizioni si intendano prendere perchè — in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 — l'INAM proceda direttamente all'acquisto dei medicinali, ricorrendo all'uopo ad un'asta pubblica la quale permetterebbe di ottenere notevoli economie negli acquisti dei medicinali stessi, a difesa degli interessi della grande massa dei lavoratori assicurati. (1714)

MILITERNI, DE LUCA Angelo, CONTI, SPASARI, BERLINGIERI, MURDACA, PERUGINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se:

considerato che finalità primaria della programmazione, per l'ordinato sviluppo economico del Paese, è il graduale superamento degli squilibri regionali e settoriali e quindi l'equilibrio dinamico e l'unità socio-economica della Comunità nazionale;

constatato che la stessa articolazione operativa dell'espansione e razionalizzazione dell'attività agricola, fondamentale per il Mezzogiorno, è condizionata e risulta stimolata dagli effetti diretti ed indotti delle attività extra-agricole in generale e da un organico processo di industrializzazione in particolare:

rilevato, inoltre, che per l'attivazione del progresso di industrializzazione delle aree più disindustrializzate del Mezzogiorno non basta la più accorta e certa manovra differenziata ed aggiuntiva della politica di incentivazione;

considerato che la norma programmatica e di coordinamento di cui all'articolo 5 della legge n. 717 affida al Presidente del comitato dei ministri per il Mezzogiorno la responsabilità operativa di garantire alle Regioni meridionali almeno il 40 per cento degli investimenti delle altre Amministrazioni dello Stato e la quota di investimenti degli Enti e delle Aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilita a favore dei territori meridionali anche a norma dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634;

rilevato che tali quote di investimenti, nello spirito e nella lettera della programmazione dell'equilibrato sviluppo economico del Paese, debbono essere soprattutto garantite alle regioni più disindustrializzate del Mezzogiorno che contestualmente registrano la più pesante situazione di disoccupazione e sottoccupazione,

non ritengono opportuno ed urgente:

a) invitare gli Enti e le Aziende a partecipazione statale a volere predisporre,

d'intesa con il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, un programma organico dell'intervento delle partecipazioni statali per l'industrializzazione delle Regioni più depresse dell'area meridionale, ad incominciare dalla Calabria, da anni sistematicamente esclusa dalle previsioni programmatiche degli Enti e delle Aziende a partecipazione statale, ad onta delle continue richieste delle rappresentanze parlamentari ed amministrative di quella Regione e delle dichiarazioni ed assicurazioni di buona volontà del Ministro delle partecipazioni statali;

b) stimolare, sempre d'intesa con il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, una più congrua partecipazione del capitale privato alle imprese a partecipazione statale per la creazione, nel Mezzogiorno ed in Calabria in linea prioritaria, di nuove industrie a capitale misto, specie nel settore meccanico, petrolchimico e delle industrie alimentari connesse alla valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura;

c) predisporre, nella Regione calabrese, l'individuazione dell'area di sviluppo globale, lungo le direttrici viarie, portuali ed aeroportuali della trasversale jonico-tirrenica. (1715)

CASSESE, ROMANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga compatibile con l'esercizio della carica di Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, il fatto che l'onorevole Luigi Angrisani, in una lettera aperta pubblicata dalla stampa salernitana il 13 febbraio 1967, abbia definito « spudoratamente falsa » la relazione conclusiva di una ispezione promossa dal Ministro della sanità a carico dell'Ospedale civile di Nocera Inferiore.

Gli interroganti, sottolineata l'estrema aggressività del linguaggio del predetto Sottosegretario nei confronti del funzionario della Sanità dottor Coletta, responsabile di aver fatto tutto intero il suo dovere, chiedono al Presidente del Consiglio se non ritenga, a sua volta, di dover intervenire nella situazione per impedire che l'inopinato e pesante attacco al funzionario valga a rinviare l'adozione delle misure indispensabili per assicurare il corretto funzionamento del predetto Ospedale e la punizione dei dipenden-

ti e degli amministratori che sono oggetto della documentata relazione elaborata con raro scrupolo e competenza dall'inviato del Ministro della sanità. (1716)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

VIDALI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se — anche in considerazione dell'imminente assemblea del Consorzio per lo sviluppo delle comunicazioni aeree delle Venezie, che ha annunciato l'esame di questo problema — il Ministero competente ha presente la necessità di attribuire funzioni di collegamento di carattere internazionale all'aeroporto di Ronchi (Gorizia) e quali provvedimenti sono previsti al fine di dotare l'aeroporto degli impianti necessari per l'assolvimento di questo nuovo ruolo che sarebbe di grande valore per lo sviluppo di ogni iniziativa di carattere economico e anche per la valorizzazione delle funzioni culturali di carattere internazionale di Trieste e dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia. (5916)

ROVERE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, in relazione all'importanza sempre crescente del comune di Zoagli quale centro turistico del Golfo del Tigullio, non ritenga opportuno adottare il provvedimento di istituzione della fermata nella stazione stessa dei treni rapidi da e per Milano (R 82 ed R 85) quotidianamente almeno per il periodo estivo e limitatamente ai giorni di sabato, domenica e lunedì per il periodo invernale.

Il provvedimento varrebbe a togliere Zoagli dalla insostenibile situazione attuale di essere l'unico comune del Golfo del Tigullio non servito da treni rapidi, con comprensibile danno per l'economia e l'avvenire turistico della città. (5917)

LESSONA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non intenda interporre la sua alta autorità presso i Ministri competenti affinché la lenta attuazione dei provvedimenti votati a favore del-

la città di Firenze si tramuti in una sollecita quanto doverosa attuazione di essi e per sapere se ritenga necessario accogliere le richieste di tutte le categorie economiche fiorentine più volte invano espresse ai vari Ministri recatisi a Firenze e recentemente ripetute durante la visita del ministro Colombo.

Non è ammissibile che si lasci consolidare la persuasione che gli alluvionati fiorentini sono ormai passati nel dimenticatoio poiché ciò significherebbe scarsa comprensione dell'altissimo contributo che la Città dà all'economia nazionale. (5918)

RENDINA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per dare alla città di S. Maria Capua Vetere, importante centro per lunga tradizione di vita culturale e commerciale, sede di tribunale e di un anfiteatro romano di notevole valore archeologico e turistico, un servizio ferroviario adeguato a tale sua condizione.

Tale servizio allo stato è assolutamente precario: alcuni treni come l'AT 694 Napoli-Campobasso, l'AT 234 Napoli-Pescara e l'AT 683 Campobasso-Napoli non vi sostano sicchè i viaggiatori dei predetti treni diretti a S. Maria Capua Vetere debbono raggiungere Napoli sia che partano per le predette località sia che ne ritornino;

non esiste quanto ai viaggiatori delle linee predette o di quelle per Roma deviazione di traffico via Caserta, Aversa o Napoli ;

quanto poi al servizio per Roma l'unico treno di una certa utilità parte alla mattina alle ore 5,30 arrivando a Roma ben 4 ore dopo;

il servizio di trazione Diesel è insufficiente ed in ogni caso non va oltre Cassino;

la stazione (uffici, servizi viaggiatori ed alloggi) è in una condizione di assoluto abbandono pur essendovi un fabbricato diroccato che potrebbe essere riattato ed utilizzato per alloggio del personale di stazione o per altri fini.

La predetta stazione è stata sempre, a differenza di altre di uguale o di minore

importanza, esclusa dai piani di riclassamento e dal finanziamento di opere indispensabili a conferirle un aspetto almeno decente. (5919)

RENDINA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se abbiano notizia del fatto che a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il Patronato scolastico è da oltre 15 mesi affidato alla Direzione di un Commissario straordinario;

che, permanendo detta gestione commissariale oltre il termine di legge, è interdetta di fatto ai componenti ordinari regolarmente eletti qualsivoglia attività connessa alle loro funzioni;

per conoscere altresì se ritengano di dover intervenire ed in quale maniera a rimuovere tale irregolare stato di cose, presso il Prefetto ed il Provveditore agli studi della Provincia. (5920)

RENDINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare e quali disposizioni impartire agli Uffici ed all'Ispettorato del lavoro della provincia di Caserta, per impedire che le industrie di tale provincia sistematicamente rifiutino l'assunzione di operai che abbiano superato i 40 anni.

Trattasi il più delle volte di lavoratori estremamente bisognosi, reduci da lunga permanenza all'estero che si vedono sottoposti ad una arbitraria quanto disumana discriminazione. (5921)

RENDINA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se abbia notizia che diversi Consigli giudiziari fra cui certamente quello di Napoli, in contrasto con i principi affermati dalla recente legge sulla nomina a Consigliere di corte di appello, usano richiedere alle Cancellerie dei tribunali, con periodica assiduità ed in numero ben definito, copie dei lavori giudiziari espletati dai promuovendi magistrati, generando così in essi proprio quelle preoccupazioni che la riforma legislativa voleva fugare ed il sospetto che il giudizio, che dovrebbe estendersi ai molti aspetti della complessa fun-

zione e personalità del giudice, finisca col restringersi, come nel passato, a quello desumibile dai soli lavori scritti. (5922)

PACE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio economico e finanziario nel quale versano gli Ospedali d'Abruzzo — e non sembra solo questi — in seguito al mancato pagamento di spedalità da parte degli Enti mutualistici ed in particolare della Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti, in arretrato di quasi due anni, e dell'INAM in arretrato di circa otto mesi;

per invitarlo a considerare le conseguenze derivanti dalla denuncia delle convenzioni esistenti con la Cassa mutua coltivatori diretti da parte delle Amministrazioni ospedaliere d'Abruzzo;

per conoscere l'azione che crede di potere e dovere svolgere, nella sua responsabilità di capo dell'Amministrazione del settore, intervenendo anche presso gli Enti interessati, sì da rimuoverli dal loro persistente cronico atteggiamento di palese illegittimità. (5923)

PESERICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia comparsa anche sulla stampa secondo la quale l'Ente delta padano avrebbe deliberato la stesura di un progetto generale di esproprio e di bonifica concernente le valli da pesca poste in comune di Porto Tolle e retrostanti la sacca degli Scardovari, valli attualmente utilizzate per la coltivazione e la pesca delle anguille e di altre specie di pesci pregiati.

In caso affermativo, l'interrogante desidera conoscere se tale iniziativa sia stata autorizzata o trovi il consenso del Ministero ed in particolare se essa sia coerente con la nomina effettuata dal Ministero stesso di una Commissione tecnica composta di esperti di chiara fama con il compito di indicare le soluzioni più adeguate per la protezione del delta padano.

Tutto ciò in quanto soluzioni affrettate e non fondate su seri studi sulla migliore sistemazione delle Valli potrebbero rivelarsi a breve scadenza dannose sia da un punto di

vista economico, sia dal punto di vista della difesa dell'entroterra già destinato ad attività agricole. (5924)

GIUNTOLI Graziuccia. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che a norma dell'articolo 32 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il segretario delle Opere pie firma, con il presidente, tutti gli atti e ne è corresponsabile; che per i compiti devoluti dalla legge il segretario viene ad essere collocato allo stesso livello degli amministratori e, di fatto, per la responsabilità attribuitagli, acquista la configurazione del coamministratore dell'Ente e, quindi, è posto all'apice della gerarchia; che, con un accordo sindacale del 10 febbraio 1960 si stabilì che il trattamento economico dei direttori sanitari degli ospedali non doveva superare quello dei segretari-direttore; che l'equilibrio determinatosi tra il trattamento economico dei segretari e quello dei direttori sanitari è il frutto di un'azione sindacale promossa da questi ultimi che aspiravano a raggiungere l'equiparazione ai primi;

rilevato che tale equilibrio è stato turbato con il decreto del Ministro della sanità del gennaio 1965, n. 8, con il quale è stato concesso ai direttori sanitari un compenso addizionale di lire 200 per ammalato ricoverato a carico di enti mutualistici nonché stabilito un nuovo trattamento economico decorrente dal 1° gennaio 1966;

l'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per ristabilire il giusto equilibrio economico già esistente fra le due categorie dei segretari e dei direttori sanitari ospedalieri;

e se non ritenga che l'agitazione provocata nella categoria dal provvedimento in esame sia più che legittima, in quanto si è capovolto il concetto della gerarchia e posto sullo stesso livello un assistente medico chirurgo, che è all'inizio della carriera e non ha responsabilità alcuna, ed il segretario che è al massimo grado della gerarchia ospedaliera, ha gravissime responsabilità ed è ritenuto dalla legge coamministratore dell'ente;

se non reputi sia il caso di intavolare trattative con i suddetti sindacati di cate-

goria ad evitare che sia attuato il minacciato sciopero dei segretari che provocherebbe, indubbiamente, una paralisi agli enti con gravi conseguenze per gli assistiti, non potendosi disconoscere la grande importanza che i servizi amministrativi rivestono per gli enti ospedalieri. (5925)

CASSESE, ROMANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere, nell'ambito del piano regionale campano della programmazione, per favorire la pubblicizzazione dell'Ospedale psichiatrico di Materdomini di Roccapiemonte in provincia di Salerno, minacciato nella sua funzionalità dalle difficoltà che incontra la Società privata che lo gestisce a far fronte con capitali e personali sufficienti ai bisogni dei circa 2.000 ricoverati provenienti dalle provincie di Salerno, Cosenza, Campobasso, Avellino, Napoli, Caserta, Nuolo e Benevento. (5926)

MASSOBRIO, CHIARIELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre perchè il treno diretto n. 488, in partenza da Sestri Levante alle ore 17,45 per Torino, effettui una fermata, nelle giornate festive, nella stazione di Sori (compartimento di Genova), ai fini di consentire a coloro (prevalentemente torinesi) che abitualmente trascorrono la fine settimana nella predetta località di rientrare nelle loro sedi di residenza servendosi del treno suaccennato. (5927)

SCARPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che in base alla legge 25 luglio 1966, n. 603, e al successivo decreto ministeriale 26 settembre 1966 il titolo specifico valido per gli aspiranti abilitati all'immissione nei ruoli della scuola media per l'insegnamento dell'educazione fisica è l'attestato di idoneità conseguito in seguito alla frequenza dei corsi di formazione professionale di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e che il servizio valutabile è limitato agli anni di servizio scolastico corrispondenti alla durata dei corsi informativi e agli anni scolastici successivi,

ma non a quelli precedenti l'ammissione ai corsi informativi;

che appaiono inconciliabili le norme della legge n. 603 e del successivo decreto ministeriale 26 settembre 1966 con le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 17 gennaio 1967, n. 22, in base alla quale, precisamente nel titolo II, articolo 4 (Validità dei servizi scolastici ai fini dell'ammissione e dell'attribuzione del punteggio), si ritiene che debba procedersi alla valutazione di tutto il servizio d'insegnamento della educazione fisica prestato dopo il conseguimento del titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per quegli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di immissione nei ruoli della scuola media abbiano documentato il possesso di un titolo di studio di secondo grado;

se non ritenga di dover intervenire tempestivamente al fine di evitare una patente sperequazione, sia per la valutazione dei servizi scolastici effettivamente prestati che per l'attribuzione del relativo punteggio nei confronti di coloro che, forniti di titolo specifico e di abilitazione, interpretando correttamente le norme contenute nella legge n. 603 e del decreto ministeriale 26 settembre 1966, non hanno ritenuto di presentare titoli di studio e certificati di servizio non contemplati nelle norme medesime. (5928)

SCARPINO, SALATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda, dopo i gravi fatti verificatisi tra gli allievi dell'ISEF di Roma e gli impiegati della GI (Gioventù italiana) per il possesso delle aule site nell'edificio E del Foro Italico non più adibite ad ufficio dell'Ispettorato di educazione fisica in quanto da tempo trasferito in una nuova sede dell'EUR e illegittimamente dal Commissario della GI annesso ai propri uffici, intervenire per il rispetto del diritto dell'ISEF di fruire delle aule libere ad esso assegnate in uso gratuito e perpetuo con atto pubblico dell'Ufficio tecnico erariale il 20 gennaio 1967, e per l'adozione delle misure richieste dal caso nei confronti dei dirigenti della GI resisi responsabili di gravi soprusi nel momento in cui hanno ordinato la demolizione della

parete divisoria esistente tra gli uffici della GI e una parte delle aule assegnate dal demanio all'ISEF;

si chiede di conoscere qual è l'orientamento del Ministro in relazione al comunicato emesso dall'ufficio stampa della GI secondo il quale la GI concederebbe in locazione all'ISEF parte dei locali del Collegio di musica;

infine se non ritenga, nell'interesse della preparazione culturale e professionale dei giovani allievi dell'ISEF, più che maturo il momento di affidare al Parlamento il compito di condurre un'inchiesta sull'uso del patrimonio della GI. (5929)

PENNACCHIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale fondamento hanno le notizie che circolano a Barletta circa la chiusura dell'Azienda « Distillerie Italiane » che, oltre a svolgere una importante attività economica, dà lavoro a 120 dipendenti.

I lavoratori sono manifestamente preoccupati per il diffondersi di simili notizie, sinora non confermate ma neppure smentite dalla Direzione aziendale.

Lo stato di occupazione nel vasto agglomerato umano di Barletta è ancora lungi dall'aver raggiunto un accettabile livello, per cui la semplice ipotesi di una ulteriore contrazione, ha suscitato un vivo stato di ansietà nei lavoratori e posto in allarme l'Amministrazione comunale, Sindacati e quanti hanno a cuore i diritti primari del lavoro.

Voglia il Ministro, con l'urgenza che il caso richiede, promuovere le azioni opportune per scongiurare ogni pericolo. (5930)

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 2 marzo 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stra-

dale e delle norme dei regolamenti locali (1808) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (2015-*Urgenza*).

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

4. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

IV. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Isritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari